



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 20.12.2011
COM(2011) 934 definitivo

2011/0461 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

su un meccanismo unionale di protezione civile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2011) 1630 definitivo}

{SEC(2011) 1632 definitivo}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta sostituisce la decisione del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile¹, il cui scopo è agevolare una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri e l'Unione nel settore della protezione civile, e la decisione del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile², mirante a finanziare gli interventi nell'ambito del meccanismo per garantire protezione dalle catastrofi naturali o provocate dall'uomo.

Dopo una profonda valutazione della legislazione sulla protezione civile per il periodo 2007-2009³ e alla luce dell'esperienza acquisita da precedenti emergenze, la presente proposta riunisce in un unico atto giuridico le due decisioni del Consiglio. Le disposizioni finanziarie vanno inquadrare nel contesto delle proposte di prospettive finanziarie 2014-2020, come previsto dalla comunicazione della Commissione del 29 giugno 2011 dal titolo "Un bilancio per la strategia Europa 2020"⁴.

Basandosi sul nuovo articolo 196 del trattato sulla politica di protezione civile, il meccanismo sostiene, coordina e integra le azioni degli Stati membri in questo settore miranti a migliorare l'efficacia dei sistemi di prevenzione, preparazione e risposta a catastrofi naturali e provocate dall'uomo di ogni tipo, all'interno e oltre i confini dell'Unione. Il nuovo testo si prefigge i seguenti obiettivi specifici: a) conseguire un livello elevato di protezione dalle catastrofi prevenendone o riducendone gli effetti e promuovendo una cultura di prevenzione; b) migliorare lo stato di preparazione dell'Unione in risposta alle catastrofi; c) agevolare interventi di risposta emergenziale rapidi e efficaci in caso di catastrofi gravi.

La presente proposta di decisione si basa sulla comunicazione della Commissione del 2010 dal titolo "Potenziare la reazione europea alle catastrofi: il ruolo della protezione civile e dell'assistenza umanitaria"⁵ e sulla comunicazione del 2009 "Un approccio comunitario alla prevenzione delle catastrofi naturali e di origine umana"⁶.

La proposta contribuisce a realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020, a migliorare la sicurezza dei cittadini dell'Unione e a potenziare la resilienza alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo, elemento importante del programma di Stoccolma⁷ e della strategia di sicurezza interna dell'UE⁸. Sostenendo e promuovendo misure di prevenzione delle catastrofi, la politica di protezione civile dell'UE è inoltre destinata a ridurre i costi indotti dalle catastrofi sull'economia dell'Unione e con essi gli ostacoli che ne impediscono la crescita. Il maggior livello di protezione esteso a cittadini, beni materiali e ambiente permetterà di ridurre

¹ GU L 314 dell'1.12.2007, pag. 9.

² GU L 71 del 10.3.2007, pag. 9.

³ COM(2011) 696 definitivo.

⁴ COM(2011) 500 definitivo.

⁵ COM(2010) 600 definitivo.

⁶ COM(2009) 82 definitivo.

⁷ Documento del Consiglio C 115/1, del 4.5.2010.

⁸ COM(2010) 673 definitivo.

al minimo le ripercussioni sociali, economiche e ambientali di catastrofi suscettibili di colpire le regioni più vulnerabili, contribuendo così ad una crescita più sostenibile e inclusiva.

La proposta contribuisce inoltre in maniera significativa alla semplificazione perché riunisce in un testo unico le disposizioni sul funzionamento del meccanismo e quelle sul finanziamento delle relative attività, fin qui contenute in due decisioni distinte. La nuova decisione semplifica peraltro le attuali procedure per la messa in comune e il cofinanziamento del trasporto dell'assistenza (evitando ad esempio un rimborso sistematico del 50%, come previsto dalle norme in vigore, e nominando uno Stato guida per le operazioni di trasporto che vedono coinvolti diversi Stati membri), il che permette di alleggerire notevolmente l'onere amministrativo che grava sulla Commissione e gli Stati membri. Sono inoltre contemplate norme semplificate per l'attivazione del meccanismo in caso di emergenze nei paesi terzi.

Il meccanismo potenziato contribuirà infine all'attuazione della clausola di solidarietà, che nel 2012 sarà oggetto di una proposta della Commissione europea e dell'Alta rappresentante.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

La presente decisione abroga i due strumenti giuridici che governano la cooperazione in materia di protezione civile a livello dell'Unione: la decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio, dell'8 novembre 2007, che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (rifusione)⁹ e la decisione 2007/162/CE, Euratom del Consiglio, del 5 marzo 2007, che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile¹⁰.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Si è provveduto in particolare a garantire uno stretto coordinamento tra protezione civile e aiuti umanitari e ad assicurare coerenza con le azioni nell'ambito di altre politiche o strumenti dell'Unione, soprattutto in materia di: giustizia, libertà e sicurezza, comprese l'assistenza consolare e la protezione delle infrastrutture critiche; ambiente, in particolare per quanto riguarda la gestione delle inondazioni e il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti; adattamento ai cambiamenti climatici; salute; inquinamento marino; azione esterna e sviluppo.

Il testo assicura infine la coerenza con altri strumenti finanziari dell'Unione tramite una serie di disposizioni che definiscono chiaramente l'ambito di applicazione dello strumento e escludono finanziamenti doppi.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

Le differenti opzioni politiche e la loro incidenza sono state analizzate nell'ambito di una relazione sulla valutazione d'impatto che ha preso in considerazione anche tutti gli aspetti rilevanti della valutazione ex-ante¹¹. Il processo di valutazione è stato seguito da un comitato direttivo ad hoc, cui hanno partecipato 21 servizi della Commissione, e si è avvalso dei risultati di uno studio esterno.

⁹ GU L 314 dell'1.12.2007, pag. 9.

¹⁰ GU L 71 del 10.3.2007, pag. 9.

¹¹ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

Consultazione delle parti interessate

Il parere dei portatori di interessi è stato raccolto tramite tre consultazioni mirate¹² e una serie di eventi che hanno preceduto la comunicazione della Commissione del 2010 sulla reazione europea alle catastrofi¹³.

Altri portatori di interessi sono attori attivi nei seguenti settori: gestione delle emergenze, comunità umanitaria, organismi ONU, ricerca, sicurezza interna, ambiente, politica estera e altri ambiti di intervento collegati.

I contributi di tutte le parti interessate sono stati presi pienamente in considerazione e sono riflessi nella relazione sulla valutazione d'impatto.

Valutazione d'impatto

I principali problemi sono stati così individuati: 1) meccaniche reattive e ad hoc della cooperazione di protezione civile dell'Unione limitano l'efficacia, l'efficienza e la coerenza della risposta europea alle catastrofi; 2) scarsa disponibilità di capacità di risposta critiche (carenze in termini di mezzi); 3) soluzioni di trasporto limitate e procedure macchinose impediscono una risposta ottimale; 4) preparazione limitata in termini di formazione e esercitazioni; 5) scarsa integrazione delle politiche di prevenzione.

La valutazione d'impatto ha esaminato una serie di opzioni politiche:

disponibilità dell'assistenza: 1) pool volontario senza finanziamenti UE; 2) pool volontario con cofinanziamento UE limitato; 3) pool volontario con un tasso elevato di cofinanziamento UE; più un'ampia gamma di opzioni (dalla sospensione alla creazione di una forza di protezione civile UE);

colmare le carenze in termini di mezzi: 1) nessuna azione da parte dell'Unione; 2) sostegno agli Stati membri per colmare le carenze in termini di mezzi; 3) colmare le carenze in termini di mezzi a livello dell'Unione;

risolvere la limitatezza delle risorse di trasporto logistiche e finanziarie: 1) sospensione del regime; 2) nessun cambiamento politico; 3) aumento del cofinanziamento massimo per le necessità prioritarie più urgenti; 4) aumento del cofinanziamento massimo a tutti i livelli;

semplificazione delle disposizioni sul trasporto: 1) nessun cambiamento politico; 2) semplificazione delle attuali disposizioni;

preparazione: 1) nessuna nuova legislazione dell'Unione; nessun aumento dei finanziamenti UE; 2) quadro politico generale UE in materia di preparazione senza disposizioni cogenti più ulteriori finanziamenti UE; 3) finanziamenti UE per la formazione nazionale condizionati al rispetto di determinati requisiti minimi da parte dei centri di formazione;

prevenzione: 1) nessuna nuova legislazione o aumento di finanziamenti dell'Unione; 2) quadro politico generale UE in materia di prevenzione senza disposizioni cogenti più ulteriori

¹² Le riunioni generali con le parti interessate si sono tenute il 6 aprile e il 17 giugno. A ciascuna riunione sono stati invitati 600 portatori di interessi e hanno partecipato circa 120 persone. Una riunione dei direttori generali della protezione civile si è tenuta il 23-25 maggio 2011 a Budapest.

¹³ COM(2010) 600 definitivo.

finanziamenti UE; 3) completamento dei piani nazionali di gestione dei rischi entro un termine definito.

La valutazione d'impatto è allegata alla presente proposta.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

La struttura del testo è improntata ai quattro blocchi principali della politica di protezione civile: prevenzione, preparazione, risposta e dimensione esterna, più un capitolo sulle disposizioni finanziarie.

(a) Obiettivi, oggetto e campo di applicazione

Uno dei cambiamenti è l'allineamento dell'oggetto del meccanismo con il nuovo articolo 196 del trattato che auspica un approccio integrato alla gestione delle catastrofi. Le finalità generali, enunciate all'articolo 1, sono dettagliate negli obiettivi specifici e sostenute da indicatori atti a misurare i progressi (articolo 3).

Il campo di applicazione (articolo 2) delle azioni di assistenza in risposta alle catastrofi si estende all'interno e oltre i confini dell'Unione. Le misure di prevenzione e preparazione riguardano l'Unione e alcuni paesi terzi di cui all'articolo 28.

(b) Prevenzione

L'introduzione di un nuovo capitolo sulla prevenzione risponde alla necessità di dare maggiore importanza al quadro politico dell'Unione in questo ambito collegandolo in maniera efficace alle azioni di preparazione e risposta.

L'articolo 5 definisce i compiti della Commissione, partendo dalla comunicazione del 2009 sulla prevenzione e dalle conclusioni del Consiglio.

Tenendo conto delle operazioni di valutazione del rischio in corso e per garantire una cooperazione efficace nell'ambito del meccanismo, entro il 2016 gli Stati membri dovranno comunicare i rispettivi piani di gestione dei rischi (articolo 6), ritenuti un importante strumento di pianificazione in grado di contribuire ad una politica di gestione dei rischi coerente, come sottolineato dalla strategia di sicurezza interna dell'UE¹⁴.

(c) Preparazione

Per pianificare meglio la risposta e potenziare i mezzi di risposta dell'Unione e il livello generale di preparazione a catastrofi di grande portata, è stato posto l'accento in particolare sulle azioni di preparazione. Le disposizioni si basano sulla comunicazione del 2010 sulla reazione europea alle catastrofi e sulle conclusioni del Consiglio su una formazione europea per la gestione delle catastrofi¹⁵. Ecco i principali cambiamenti:

¹⁴ COM(2010) 673 definitivo.

¹⁵ Documento del Consiglio 15520/08, del 14.11.2008.

- elaborazione e gestione di un Centro europeo di risposta alle emergenze (CERE) che verrà creato partendo dall'attuale Centro di monitoraggio e informazione (MIC) e potenziandolo, per garantirne la capacità operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (articolo 7, lettera a));
- sviluppo di un quadro di pianificazione coerente per le operazioni di risposta elaborando scenari di riferimento, catalogando le risorse esistenti e mettendo a punto piani di emergenza per la loro mobilitazione. Vengono inoltre ricercate le sinergie tra l'assistenza in natura e gli aiuti umanitari (articolo 10);
- creazione di un dispositivo europeo di risposta emergenziale sotto forma di un pool volontario di mezzi preindividuati che gli Stati membri mettono a disposizione per le operazioni nell'ambito del meccanismo. Viene inoltre soddisfatta la necessità di una maggiore visibilità dei mezzi (articolo 11);
- individuazione dei mezzi di risposta e risoluzione delle carenze sostenendo lo sviluppo di mezzi complementari finanziati dall'Unione, se ritenuto economicamente più efficiente rispetto a singoli investimenti da parte degli Stati membri. È prevista una speciale procedura di monitoraggio e la Commissione presenta ogni due anni una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo sui progressi realizzati (articolo 12);
- ampliamento del campo di applicazione delle attuali azioni di preparazione dell'Unione riguardanti la formazione, anche tramite la creazione di una rete di formazione e la diversificazione del programma formativo. La Commissione può fornire inoltre orientamenti sulla formazione nel settore della protezione civile a livello dell'Unione e a livello internazionale (articolo 13);
- invio di squadre di esperti che su richiesta dello Stato colpito, dell'ONU o delle sue agenzie, forniscono consulenza sulle misure di prevenzione e preparazione (articolo 13, paragrafo 2);
- possibilità di assistere gli Stati membri a preposizionare i mezzi di risposta emergenziale in snodi logistici all'interno dell'Unione (articolo 7, lettera f)).

(d) Risposta

I cambiamenti proposti intendono garantire una risposta più rapida e efficace tramite:

- il preposizionamento temporaneo dei mezzi in situazioni di maggiore rischio (articolo 15, paragrafo 2);
- la proposta di un piano di risposta emergenziale e la richiesta di mobilitazione dei mezzi (articolo 15, paragrafo 3, lettera c));
- chiedendo agli Stati membri di garantire il supporto della nazione ospitante all'assistenza che stanno per ricevere, come auspicato dalle conclusioni del Consiglio sul supporto della nazione ospitante¹⁶ (articolo 15, paragrafo 6).

¹⁶ Documento del Consiglio 15874/10, del 22.11.2010.

(e) Dimensione esterna delle operazioni di protezione civile

La proposta promuove la coerenza della protezione civile internazionale nelle operazioni oltre i confini dell'Unione:

- fornendo assistenza tramite il meccanismo su richiesta delle Nazioni Unite o relative agenzie, o di un'organizzazione internazionale competente (articolo 16, paragrafo 1);
- ponendo l'obbligo per la Commissione di informare il servizio europeo per l'azione esterna onde garantire coerenza tra le operazioni di protezione civile e le relazioni dell'Unione con il paese colpito nel loro complesso (articolo 16, paragrafo 3);
- chiarendo i casi in cui può essere fornito sostegno all'assistenza consolare, tenendo presente la futura proposta di direttiva del Consiglio sulla tutela consolare dei cittadini dell'Unione all'estero (articolo 16, paragrafo 7).

(f) Disposizioni sul sostegno finanziario

Le disposizioni finanziarie sono contemplate in un nuovo capitolo. Le azioni ammissibili (articoli 20-23) sono suddivise in generali, prevenzione e preparazione, risposta e trasporto, ed è previsto un sostegno alle nuove azioni proposte sopra. Le disposizioni riguardanti il sostegno al trasporto nell'ambito del presente strumento, modificate e semplificate, introducono condizioni di finanziamento riviste che aumentano il cofinanziamento fino all'85% dei costi totali ammissibili e fino al 100% in casi limitati che soddisfano determinati criteri.

In forza delle nuove disposizioni, uno Stato membro può porsi alla guida nel richiedere il supporto finanziario dell'Unione per operazioni che coinvolgono diversi Stati membri e uno Stato membro colpito può chiedere assistenza per richiedere il cofinanziamento per i costi di trasporto.

Sono inoltre cambiate le tipologie di intervento finanziario per il rimborso delle spese e la creazione di fondi fiduciari. Nel caso di sovvenzioni e gare pubbliche, il programma di lavoro della Commissione non deve prevedere necessariamente operazioni connesse alla risposta emergenziale (articolo 25). Le disposizioni finanziarie della presente decisione, che fanno riferimento al quadro finanziario pluriennale 2014-2020, vanno applicate dal 1° gennaio 2014.

(g) Base giuridica

L'articolo 196 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è la base giuridica della presente proposta.

(h) Principio di sussidiarietà

Le finalità della proposta non possono essere sufficientemente realizzate dall'azione individuale degli Stati membri.

Il motivo per cui è stato creato il meccanismo è che le catastrofi gravi possono sopraffare le capacità di risposta di uno Stato membro, che può trovarsi nell'impossibilità di fronteggiarle da solo. L'azione dell'Unione in questo settore implica la gestione di situazioni con una forte

componente transnazionale o multinazionale, il che richiede necessariamente un coordinamento globale e interventi concertati che trascendono il livello nazionale. Il lavoro congiunto sulla prevenzione e sulla gestione dei rischi può procedere più alacremente grazie allo scambio di esperienze e ad una maggiore coerenza a livello dell'Unione.

Considerati i benefici in termini di riduzione della perdita di vite umane e dei danni ambientali, economici e materiali, la proposta apporta un evidente valore aggiunto, permettendo agli Stati membri di contribuire più efficacemente all'assistenza UE nell'ambito del meccanismo e di beneficiare di un coordinamento e di una cooperazione maggiori. La proposta permetterà di aumentare il livello di preparazione in caso di catastrofi su larga scala e di rendere più coerente la politica di gestione del rischio di catastrofe. Il dispositivo di risposta rapida, pronto a fornire assistenza ovunque sia necessario, assicura una risposta coerente ed efficace.

Le proposte fa inoltre leva sulle economie di scala garantendo logistica e trasporti economicamente convenienti, una risposta coerente e efficace tramite il pool volontario di mezzi e un uso migliore dei pochi mezzi grazie alla condivisione di risorse finanziate dall'UE.

(i) Principio di proporzionalità

La proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi, affronta le carenze individuate nei precedenti interventi e si basa sui mandati del Consiglio e del Parlamento europeo.

L'onere amministrativo che grava sull'Unione e gli Stati membri si limita a quanto necessario per conseguire gli obiettivi della revisione. La procedura di certificazione e registrazione dei mezzi è agevole e viene espletata tramite il sistema comune di comunicazione e di informazione in caso di emergenza (CECIS)¹⁷. Gli Stati membri devono unicamente completare i piani di gestione dei rischi e informarne la Commissione, onde garantire la coerenza con il lavoro di prepianificazione e l'elaborazione degli scenari.

Per fare richiesta di finanziamento non è necessario un formato specifico diverso da quanto previsto dal regolamento finanziario. In caso di catastrofe grave, in particolare, le procedure da seguire sono abbastanza flessibili da poter agire in tutta urgenza.

(j) Scelta dello strumento

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020"¹⁸ stanziava 513 milioni EUR a prezzi correnti per la politica di protezione civile dell'Unione: 276 milioni EUR per le operazioni all'interno dell'Unione e 237 milioni EUR per quelle oltre i confini dell'Unione.

¹⁷ Che facilita la comunicazione tra il MIC e le autorità nazionali, velocizzando e rendendo più efficace la risposta alle catastrofi.

¹⁸ COM(2011) 500 definitivo.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

su un meccanismo unionale di protezione civile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 196,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La necessità di un approccio integrato alla gestione delle catastrofi diventa sempre più impellente a fronte di un aumento significativo negli ultimi anni del numero e della gravità delle catastrofi naturali e provocate dall'uomo e in previsione di eventi calamitosi futuri più estremi e complessi, con conseguenze di maggiore portata e a più lungo termine, dovuti soprattutto ai cambiamenti climatici e alla potenziale interazione tra diversi rischi naturali e tecnologici. È importante che l'Unione sostenga, coordini e integri l'operato degli Stati membri nel settore della protezione civile al fine di rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo.
- (2) La decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio, dell'8 novembre 2007, che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile¹⁹, rifusione della decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile²⁰, ha istituito un meccanismo di protezione civile. La decisione 2007/162/CE, Euratom del Consiglio, del 5 marzo 2007, che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile²¹ ne assicura il finanziamento e fornisce sostegno finanziario al fine di contribuire ad una risposta più efficace alle emergenze gravi, di potenziare le misure di prevenzione e preparazione a emergenze di ogni tipo e di proseguire le misure precedentemente adottate nell'ambito della decisione 1999/847/CE, del 9 dicembre 1999, che istituisce un programma

¹⁹ GU L 314 dell'1.12.2007, pag. 9.

²⁰ GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7.

²¹ GU L 71 del 10.3.2007, pag. 9.

d'azione comunitario a favore della protezione civile²². Lo strumento finanziario scade il 31 dicembre 2013.

- (3) È importante che il nuovo meccanismo unionale di protezione civile garantisca una tutela rivolta in primo luogo alle persone, ma anche all'ambiente e ai beni, patrimonio culturale incluso, contro ogni tipo di catastrofe naturale e provocata dall'uomo, compresi gli atti di terrorismo e incidenti tecnologici, radiologici o ambientali, l'inquinamento marino e le emergenze sanitarie gravi che si verificano all'interno e al di fuori dell'Unione. In tutti questi tipi di catastrofe deve essere possibile richiedere l'assistenza della protezione civile e altre forme di assistenza emergenziale come rinforzo ai mezzi di risposta propri del paese colpito.
- (4) Contribuendo in modo pratico e tempestivo a prevenire catastrofi gravi, a prepararsi e a rispondere al loro verificarsi o preannunciarsi, il meccanismo di protezione civile è un'espressione tangibile della solidarietà europea. È quindi opportuno che la presente decisione non incida sui rispettivi diritti e obblighi degli Stati membri derivanti da trattati bilaterali o multilaterali riguardanti le questioni contemplate dalla decisione, e lasci impregiudicata la responsabilità che incombe agli Stati membri di proteggere la popolazione, l'ambiente e i beni sul proprio territorio.
- (5) Tenendo in debita considerazione la legislazione e gli impegni internazionali dell'Unione europea in questo settore, il meccanismo dovrà sfruttare le sinergie con le iniziative dell'Unione ad esso connesse, quali il programma europeo di monitoraggio della terra (GMES), il programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche (EPCIP) e il sistema comune per la condivisione delle informazioni (CISE).
- (6) È opportuno che il meccanismo definisca un quadro politico generale per gli interventi di prevenzione del rischio di catastrofi dell'Unione che miri a conseguire elevati livelli di protezione e resilienza alle catastrofi prevenendone e riducendone gli effetti e promuovendo una cultura di prevenzione. I piani di gestione dei rischi sono essenziali per garantire un approccio integrato alla gestione delle catastrofi che colleghi le attività di prevenzione, preparazione e risposta ed è quindi necessario che il meccanismo preveda un quadro generale per la loro comunicazione e attuazione.
- (7) La prevenzione, che svolge un ruolo fondamentale per la protezione dalle catastrofi, rende necessarie ulteriori azioni, come auspicato dalle conclusioni del Consiglio del 30 novembre 2009 e dalla risoluzione del Parlamento europeo del 21 settembre 2010 sulla comunicazione della Commissione "Un approccio comunitario alla prevenzione delle catastrofi naturali e di origine umana"²³.
- (8) Una panoramica dei rischi a livello dell'Unione, fondata sulla valutazione del rischio in ambito nazionale, apporterà un valore aggiunto in termini di scenari avanzati e pianificazione di emergenza in vista di un coordinamento ottimale delle azioni europee di risposta, preparazione e prevenzione.
- (9) Contribuendo all'ulteriore sviluppo di sistemi di rilevamento e di allarme rapido, l'Unione potrà aiutare gli Stati membri a ridurre al minimo il tempo necessario per reagire alle catastrofi e allertare i cittadini. È opportuno che questi sistemi tengano

²² GU L 327 del 21.12.1999, pag. 53.

²³ COM(2009) 82 definitivo.

conto delle fonti e dei dispositivi d'informazione esistenti e futuri e si fondino su di essi.

- (10) È importante che il meccanismo definisca un quadro politico generale che permetta di migliorare costantemente il livello di preparazione dei sistemi di protezione civile, del personale e dei cittadini all'interno dell'Unione. A tal fine occorre prevedere dei programmi e una rete di formazione, a livello dell'Unione e degli Stati membri, per la prevenzione, la preparazione e la risposta alle catastrofi, come auspicato dalle conclusioni del Consiglio del 14 novembre 2008 su una formazione europea per la gestione delle catastrofi.
- (11) Altre misure preparatorie consistono nel mettere in comune le informazioni sulle risorse mediche necessarie e nel promuovere l'impiego di nuove tecnologie. Conformemente all'articolo 346 del trattato, nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza.
- (12) Per contribuire a sviluppare la capacità di risposta rapida della protezione civile, l'Unione istituisce moduli di intervento per l'assistenza di protezione civile, composti da risorse provenienti da uno o più Stati membri e concepiti per essere pienamente interconnessi. È essenziale che questi moduli vengano organizzati a livello degli Stati membri e siano sottoposti alla loro direzione e comando.
- (13) È opportuno che il meccanismo renda possibile la mobilitazione degli interventi di assistenza e ne faciliti il coordinamento. La cooperazione rafforzata deve poggiare su una struttura a livello dell'Unione formata da un centro di risposta alle emergenze, da un dispositivo europeo di risposta emergenziale sotto forma di pool volontario di mezzi preimpegnati dagli Stati membri, da esperti addestrati, da un sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza gestito dalla Commissione e da punti di contatto negli Stati membri. Questa struttura definisce il quadro per la raccolta e la diffusione a tutti gli Stati membri delle informazioni sulle emergenze ufficialmente controllate e per lo scambio dell'esperienza maturata dagli interventi realizzati.
- (14) Per pianificare meglio le operazioni di risposta alle catastrofi e garantire la disponibilità dei mezzi necessari, è importante elaborare scenari di riferimento per i principali tipi di catastrofe, inventariare i principali mezzi disponibili negli Stati membri, mettere a punto piani d'emergenza per la loro mobilitazione e sviluppare un dispositivo europeo di risposta emergenziale sotto forma di pool volontario di mezzi preimpegnati dagli Stati. La pianificazione d'emergenza potrebbe permettere inoltre di individuare eventuali carenze dei mezzi di risposta emergenziale disponibili negli Stati membri da colmare con il sostegno dell'Unione e condividere in tutta l'Unione.
- (15) Quanto agli interventi di assistenza in risposta alle catastrofi oltre i confini dell'Unione europea, per favorire la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in materia di protezione civile è opportuno che il meccanismo faciliti e sostenga le operazioni degli Stati membri e dell'Unione nel suo insieme. Se presenti, le Nazioni Unite svolgono un ruolo di coordinamento generale delle operazioni di soccorso nei paesi terzi. Per ottimizzare l'uso delle risorse disponibili ed evitare di duplicare inutilmente gli sforzi, è necessario che l'assistenza fornita nell'ambito del meccanismo sia coordinata con le Nazioni Unite e con altri attori internazionali coinvolti.

Coordinare meglio l'assistenza di protezione civile nell'ambito del meccanismo è un prerequisito essenziale per sostenere lo sforzo di coordinamento generale e assicurare un contributo globale dell'Unione all'insieme delle operazioni di soccorso. Nei casi di emergenze gravi, a fronte dei quali l'assistenza è fornita in forza dal meccanismo e del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario²⁴, è opportuno che la Commissione assicuri l'efficacia, la coerenza e la complementarità della risposta generale dell'Unione, nel rispetto del consenso europeo sull'aiuto umanitario²⁵.

- (16) Per sostenere lo sviluppo di una capacità di risposta rapida a livello dell'Unione, è necessario garantire maggiore disponibilità dei mezzi di trasporto adeguati. È opportuno che l'Unione sostenga e completi lo sforzo degli Stati membri facilitando la messa in comune delle risorse di trasporto ivi disponibili e contribuendo, se necessario, al finanziamento di ulteriori mezzi di trasporto, nel rispetto di determinati criteri.
- (17) È fondamentale garantire il pieno coordinamento degli interventi di assistenza sul posto per ottimizzarne l'efficacia e garantire che raggiungano le popolazioni colpite. La Commissione deve fornire un supporto logistico adeguato alle squadre di esperti inviate sul posto.
- (18) È necessario che il meccanismo venga inoltre utilizzato a sostegno dell'assistenza consolare ai cittadini dell'Unione che si trovano in paesi terzi colpiti da emergenze gravi, se richiesto dalle autorità consolari di uno Stato membro per i propri cittadini, dallo Stato guida o dallo Stato membro che coordina l'assistenza a tutti i cittadini dell'Unione. Il concetto di Stato guida è conforme alle linee direttrici dell'Unione europea relative all'attuazione del concetto di Stato guida in materia consolare²⁶.
- (19) Nel valutare il ricorso alle risorse militari per sostenere le operazioni di protezione civile, la cooperazione con le forze militari dovrà seguire le modalità, le procedure e i criteri stabiliti dal Consiglio o dai suoi organi competenti affinché il meccanismo possa disporre delle risorse militari pertinenti per la protezione delle popolazioni civili.
- (20) È opportuno ammettere alla partecipazione i paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) membri dello Spazio economico europeo (SEE), i paesi aderenti e i paesi candidati e candidati potenziali.
- (21) Allo scopo di assicurare condizioni uniformi per l'esecuzione della presente decisione, competenze di esecuzione devono essere conferite alla Commissione. Dette competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, soprattutto conformemente alla procedura d'esame²⁷.

²⁴ GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1.

²⁵ GU C 25 del 30.1.2008, pag.1.

²⁶ GU C 317 del 12.12.2008, pag. 6.

²⁷ GU L 55 del 16.2.2003, pag.13.

- (22) L'obiettivo della presente decisione non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'azione e tenuto conto che l'attivazione del meccanismo permette di ridurre la perdita di vite umane e i danni, essere conseguito meglio a livello di Unione. Se un'emergenza grave rende insufficienti i mezzi di risposta dello Stato membro colpito, questo deve poter fare appello al meccanismo per integrare le proprie risorse di protezione civile e di risposta emergenziale. L'Unione può dunque intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo.
- (23) La presente decisione non incide sulle azioni che rientrano nel regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità²⁸ [da aggiornare per il periodo 2014-2020 dopo l'adozione], sulle misure in materia di salute pubblica adottate conformemente alla normativa dell'Unione europea in materia di programmi di azione dell'Unione per la tutela della salute, né sulle misure per la sicurezza dei consumatori adottate a norma della decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un programma di azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013)²⁹ [da aggiornare per il periodo 2014-2020 dopo l'adozione].
- (24) Per coerenza, è opportuno che la presente decisione non disciplini le azioni rientranti nell'ambito della decisione 2007/124/CE, Euratom, del Consiglio, del 12 febbraio 2007 [da aggiornare per il periodo 2014-2020 dopo l'adozione], che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico "Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza", quale parte del programma generale sulla sicurezza e tutela delle libertà³⁰, o relative al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna. La presente decisione non si applica alle attività nell'ambito del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario³¹.
- (25) Le disposizioni di cui alla presente decisione non devono pregiudicare l'adozione di atti giuridicamente vincolanti in forza del trattato Euratom che definiscono misure d'emergenza specifiche in caso di emergenze nucleari o radiologiche.
- (26) In caso di catastrofi causate da azioni terroristiche o incidenti nucleari o radiologici, è necessario che il meccanismo copra unicamente le azioni di preparazione e risposta pertinenti alla protezione civile.
- (27) Nella presente decisione rientrano le azioni di prevenzione, preparazione e risposta in materia di inquinamento marino ad eccezione di quelle che ricadono nell'ambito del regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima [da aggiornare per il periodo 2014-2020 dopo l'adozione].

²⁸ GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1.

²⁹ GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39.

³⁰ GU L 58 del 24.2.2007, pag. 1.

³¹ GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1.

- (28) Per garantire l'esecuzione della presente decisione, la Commissione può finanziare le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per gestire il programma e realizzarne gli obiettivi.
- (29) Il rimborso delle spese, l'aggiudicazione di contratti di appalto pubblico e la concessione di sovvenzioni in virtù dello strumento finanziario per la protezione civile devono essere conformi al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee³² (il "regolamento finanziario"). Vista la specificità degli interventi di protezione civile, è opportuno prevedere che siano concesse sovvenzioni anche alle persone giuridiche di diritto privato. È altresì importante rispettare le norme del regolamento finanziario, soprattutto per quanto riguarda i principi di economia, efficienza e efficacia delle operazioni ivi previsti.
- (30) Gli interessi finanziari dell'Unione europea devono essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti e il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e attraverso sanzioni, se necessario. È opportuno adottare misure adeguate per prevenire irregolarità e frodi e prendere i provvedimenti necessari per il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità³³, al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità³⁴ e al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)³⁵.
- (31) Per il periodo 2014-2020 la presente decisione stabilisce un importo finanziario di riferimento che costituisce il riferimento privilegiato per l'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale XX/YY/2012 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria. Tale importo di riferimento è finanziato in parte dalla rubrica 3 "Sicurezza e cittadinanza" e in parte dalla rubrica 4 "Ruolo mondiale dell'Europa" del quadro finanziario 2014-2020.
- (32) Le disposizioni finanziarie della presente decisione, che fanno riferimento al quadro finanziario pluriennale 2014-2020, vanno applicate dal 1° gennaio 2014,

³² GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

³³ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

³⁴ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

³⁵ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

Obiettivi, campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

Obiettivo generale e oggetto

1. Il meccanismo unionale di protezione civile (il "meccanismo") è destinato a sostenere, coordinare e integrare le azioni degli Stati membri nel settore della protezione civile intese a migliorare l'efficacia dei sistemi di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo
 2. La protezione che il meccanismo intende garantire è rivolta in primo luogo alle persone, ma anche all'ambiente e ai beni, compreso il patrimonio culturale, in caso di catastrofi naturali e provocate dall'uomo, compresi gli atti di terrorismo, gli incidenti tecnologici, radiologici o ambientali, l'inquinamento marino e le emergenze sanitarie gravi che si verificano all'interno e al di fuori dell'Unione.
 3. L'intervento dell'Unione mira a potenziare la capacità di prevenzione, preparazione e risposta degli Stati membri per fronteggiare catastrofi gravi riducendo al minimo le perdite umane e materiali. L'obiettivo della presente decisione non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri individualmente e, a motivo della portata o degli effetti dell'azione proposta, può essere conseguito meglio a livello di Unione.
1. La presente decisione stabilisce le norme generali e le norme per la concessione dell'assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo.
 2. Il meccanismo lascia impregiudicata la responsabilità degli Stati membri di proteggere dalle catastrofi le persone, l'ambiente e i beni sul loro territorio e di dotare i rispettivi sistemi di gestione delle emergenze di mezzi sufficienti per affrontare in modo adeguato catastrofi di dimensioni e natura ragionevolmente prevedibili e per le quali possono essere preparati.
 3. Il meccanismo non ha effetti sugli obblighi derivanti dalla pertinente normativa dell'Unione o della Comunità europea dell'energia atomica in vigore o dagli accordi internazionali esistenti.
 4. La presente decisione non si applica alle azioni condotte ai sensi del regolamento (CE) n. 1717/2006, del regolamento (CE) n. 1257/96, del regolamento (CE) n. 1406/2002 [e della normativa dell'Unione sui programmi d'azione in materia di salute, affari interni e giustizia].

Articolo 2

Campo di applicazione

5. La presente decisione si applica a misure di prevenzione e preparazione contro ogni tipo di catastrofe all'interno dell'Unione e nei paesi di cui all'articolo 28.

6. La presente decisione si applica ad azioni che prestano assistenza in risposta alle conseguenze negative immediate di una catastrofe grave, indipendentemente dalla sua natura, all'interno e al di fuori dell'Unione, su richiesta di assistenza presentata conformemente alla presente decisione.
7. La presente decisione tiene conto, in caso di catastrofe, delle esigenze specifiche delle regioni isolate, ultraperiferiche o di altre regioni o isole dell'Unione.

Articolo 3

Obiettivi specifici

1. Il meccanismo sostiene, coordina o integra la cooperazione rinforzata tra l'Unione e gli Stati membri per perseguire i seguenti obiettivi specifici:
 - (a) conseguire un livello elevato di protezione contro le catastrofi prevenendone o riducendone gli effetti e promuovendo una cultura di prevenzione;
 - (b) migliorare lo stato di preparazione dell'Unione in risposta alle catastrofi;
 - (c) agevolare interventi di risposta emergenziale rapidi e efficaci nei casi in cui si preannunciano o si verificano catastrofi gravi.
2. I passi avanti nel conseguimento degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 sono valutati tramite indicatori che tengono conto, tra l'altro, dei progressi:
 - (d) nell'attuazione del quadro di prevenzione delle catastrofi misurati in funzione del numero di Stati membri che dispongono di piani di gestione delle catastrofi di cui all'articolo 4;
 - (e) nel livello di preparazione alle catastrofi misurati in funzione del numero dei mezzi di risposta disponibili per gli interventi emergenziali nell'ambito del meccanismo e del grado di interoperabilità tra questi;
 - (f) della risposta alle catastrofi misurati in funzione della velocità e del grado di coordinamento degli interventi nell'ambito del meccanismo e dell'adeguatezza dell'assistenza fornita alla luce delle esigenze sul campo.

Gli indicatori sono utilizzati, secondo le necessità, per monitorare, valutare e rivedere le prestazioni.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si intende per:

1. "catastrofe": qualsiasi situazione che colpisce o rischia di colpire negativamente le persone, l'ambiente o i beni;

2. "catastrofe grave": qualsiasi situazione che colpisce o rischia di colpire negativamente le persone, l'ambiente o i beni e che può dar luogo a una richiesta di assistenza nell'ambito del meccanismo;
3. "risposta": qualsiasi azione intrapresa nell'ambito del meccanismo durante o dopo una catastrofe grave per affrontarne gli effetti negativi immediati;
4. "preparazione": stato di prontezza e capacità di mezzi umani e materiali, ottenuto da un'attività condotta in precedenza, in virtù del quale è possibile garantire una risposta rapida ed efficace a un'emergenza;
5. "prevenzione": qualsiasi azione intesa a ridurre i rischi o prevenire i danni di un'emergenza per le persone, l'ambiente o i beni;
6. "allerta rapida": fornitura tempestiva ed efficace di informazioni che mettano in condizione di agire per evitare o ridurre i rischi e di preparare ad una risposta efficace;
7. "modulo": un insieme autosufficiente e autonomo di mezzi degli Stati membri predefinito in base ai compiti e alle necessità o una squadra mobile operativa degli Stati membri costituita da un insieme di risorse umane e materiali, che si può descrivere in termini di capacità di intervento o di compiti che è in grado di svolgere;
8. "valutazione del rischio": l'intero processo intersettoriale di individuazione, analisi e stima dei rischi ai fini della valutazione a livello nazionale;
9. "piano di gestione dei rischi": strumento di pianificazione elaborato da uno Stato membro per prevedere i rischi, stimarne l'impatto e mettere a punto, selezionare e attuare misure economicamente efficaci di riduzione, adeguamento e mitigazione dei rischi e relative ripercussioni, o per definire un quadro che comprenda in un unico piano generale gli strumenti di gestione dei rischi in settori diversi o relativi a rischi specifici;
10. "supporto della nazione ospitante": qualsiasi azione intrapresa nelle fasi di preparazione e risposta dal paese che riceve assistenza o dai paesi di transito per rimuovere gli ostacoli prevedibili alla fornitura e alla fruizione dell'assistenza internazionale;
11. "mezzo di risposta": l'assistenza che può essere fornita su richiesta tramite il meccanismo, compresi moduli, attrezzature, forniture di soccorso, consulenza e servizi.

CAPO II

Prevenzione

Articolo 5

Azioni di prevenzione

Per conseguire gli obiettivi e condurre le azioni di prevenzione, la Commissione:

- (a) agisce per migliorare le conoscenze di base sui rischi di catastrofe e facilita la condivisione di conoscenze, migliori pratiche e informazioni;
- (b) sostiene e promuove la valutazione e la zonazione del rischio da parte degli Stati membri;
- (c) elabora e aggiorna regolarmente una panoramica dei rischi naturali e provocati dall'uomo cui l'Unione può essere esposta, tenendo presente le ripercussioni future dei cambiamenti climatici;
- (d) promuove e sostiene lo sviluppo e l'attuazione da parte degli Stati membri di piani di gestione dei rischi, dando orientamenti sul loro contenuto, e fornisce incentivi adeguati se necessario;
- (e) sensibilizza l'opinione pubblica circa l'importanza della prevenzione dei rischi e sostiene gli Stati membri nelle campagne pubbliche di informazione, educazione e sensibilizzazione;
- (f) sostiene gli Stati membri e i paesi terzi di cui all'articolo 28 nella prevenzione delle catastrofi gravi;
- (g) svolge altri compiti di prevenzione necessari a conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 6

Piani di gestione dei rischi

1. Per garantire una cooperazione efficace nell'ambito del meccanismo, gli Stati membri comunicano alla Commissione i rispettivi piani di gestione dei rischi.
2. Il piano di gestione dei rischi prende in considerazione le valutazioni dei rischi nazionali e altre valutazioni dei rischi pertinenti ed è in linea con altri piani utili in vigore nello Stato membro.
3. Entro la fine del 2016 gli Stati membri portano a termine e comunicano alla Commissione i rispettivi piani di gestione dei rischi nella versione più aggiornata.

CAPO III

Preparazione

Articolo 7

Azioni di preparazione generali della Commissione

La Commissione svolge le seguenti azioni di preparazione:

- (a) istituisce e gestisce il Centro europeo di risposta alle emergenze (CERE), garantendone la capacità operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7, al servizio degli Stati membri e della Commissione ai fini del meccanismo;

- (b) gestisce un sistema comune di comunicazione e di informazione in caso di emergenza (CECIS) che assicura la comunicazione e lo scambio di informazioni tra il CERRE e i punti di contatto degli Stati membri;
- (c) contribuisce allo sviluppo di sistemi di rilevamento, allerta rapida e allarme che garantiscano una risposta rapida in caso di catastrofe, e ne promuove l'interconnessione e il collegamento con il CERRE e il CECIS. Questi sistemi tengono conto delle fonti e dei sistemi di informazione, monitoraggio e rilevamento esistenti e futuri, sui quali si basano;
- (d) predispone e gestisce la capacità di mobilitare e inviare, il più rapidamente possibile, squadre di esperti incaricate di:
 - valutare le necessità nello Stato che chiede assistenza;
 - agevolare, se necessario, il coordinamento delle operazioni di assistenza emergenziale sul posto e provvedere, se necessario e opportuno, ai collegamenti con le competenti autorità dello Stato che chiede assistenza;
 - fornire consulenza allo Stato richiedente sulle azioni di prevenzione, preparazione o risposta;
- (e) predispone e gestisce la capacità di fornire supporto logistico e assistenza alle squadre di esperti, ai moduli e ad altri mezzi di risposta mobilitati nell'ambito del meccanismo e a altri attori sul campo;
- (f) assiste gli Stati membri a preposizionare i mezzi di risposta emergenziale in snodi logistici all'interno dell'Unione;
- (g) intraprende altre azioni complementari e di supporto nell'ambito del meccanismo necessarie per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 8

Moduli

1. Gli Stati membri lavorano alla costituzione di moduli, in particolare per soddisfare le necessità prioritarie di intervento o di supporto nell'ambito del meccanismo.
2. I moduli sono costituiti dalle risorse di uno o più Stati membri.

I moduli devono essere in grado di svolgere compiti predefiniti nei settori di intervento, in linea con orientamenti internazionalmente riconosciuti, e devono poter essere mobilitati con brevissimo preavviso e operare in modo autosufficiente e autonomo per un periodo di tempo definito.

I moduli sono interoperabili con altri moduli, svolgono formazioni e esercitazioni per garantire il requisito di interoperabilità e sono posti sotto l'autorità di una persona responsabile del loro funzionamento.

I moduli sono in grado di fornire assistenza ad altri organi dell'Unione e/o ad altre organizzazioni internazionali, in particolare le Nazioni Unite.

3. La Commissione sostiene gli sforzi intesi a migliorare l'interoperabilità dei moduli, tenendo presente le migliori pratiche a livello degli Stati membri e a livello internazionale.

Articolo 9

Azioni di preparazione generali degli Stati membri

1. Nell'ambito dei rispettivi servizi competenti e, in particolare, dei servizi di protezione civile o di altri servizi di emergenza, gli Stati membri individuano in anticipo i moduli o altri mezzi che possono rendersi disponibili in caso di intervento o che possono costituirsi con brevissimo preavviso e essere inviati, in genere entro 12 ore dalla richiesta di assistenza. Gli Stati membri tengono conto del fatto che la composizione dei moduli o di altri mezzi può dipendere dalla natura della catastrofe grave e dalle particolari necessità che ne derivano.
2. Gli Stati membri individuano in anticipo gli esperti che possono far parte delle squadre di esperti di cui all'articolo 7, lettera d).
3. Gli Stati membri considerano la possibilità di fornire, se necessario, altro supporto di intervento, messo eventualmente a disposizione dai servizi competenti, come personale specializzato e attrezzature speciali, per fronteggiare un particolare tipo di catastrofe, anche ai fini dell'articolo 16, paragrafo 7, e di fare appello a risorse messe eventualmente a disposizione da organizzazioni non governative e altri organismi competenti.
4. Nel rispetto di adeguati vincoli di sicurezza, gli Stati membri possono fornire informazioni sulle risorse militari pertinenti da utilizzare in ultima istanza nel quadro dell'assistenza prestata tramite il meccanismo, come il supporto sul piano logistico, medico o dei trasporti.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni utili su esperti, moduli e altro supporto di intervento di cui ai paragrafi da 1 a 4 e provvedono ad aggiornare prontamente queste informazioni se necessario.
6. Gli Stati membri designano i punti di contatto e ne informano la Commissione.
7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il supporto della nazione ospitante all'assistenza fornita da altri Stati membri.
8. Gli Stati membri, eventualmente con il sostegno della Commissione se lo richiedono, prendono le misure necessarie per assicurare il trasporto tempestivo dell'assistenza da essi offerta.

Articolo 10

Pianificazione delle operazioni

1. La Commissione e gli Stati membri collaborano per pianificare meglio le operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo. A tal fine:

- (a) la Commissione elabora, in collaborazione con gli Stati membri, scenari di riferimento in caso di catastrofi all'interno e al di fuori dell'Unione, tenendo presente i piani di gestione dei rischi di cui all'articolo 6;
 - (b) gli Stati membri individuano e localizzano i principali mezzi esistenti da mettere a disposizione nell'ambito del meccanismo in risposta a questi scenari e ne informano la Commissione;
 - (c) la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, elabora piani di emergenza per la mobilitazione di questi mezzi, anche per quanto riguarda il trasporto, e li riesamina sulla scorta degli insegnamenti tratti da emergenze e esercitazioni.
2. Nel pianificare le operazioni di risposta oltre i confini dell'Unione, la Commissione e gli Stati membri individuano e garantiscono le sinergie tra l'assistenza in natura e il finanziamento di aiuti umanitari forniti dall'Unione e dagli Stati membri.

Articolo 11

Dispositivo europeo di risposta emergenziale

1. È istituito un dispositivo europeo di risposta emergenziale sotto forma di un pool volontario di mezzi di risposta preimpegnati dagli Stati membri.
2. La Commissione definisce, sulla scorta degli scenari di riferimento e in collaborazione con gli Stati membri, le tipologie e la quantità di mezzi necessari per il dispositivo europeo di risposta emergenziale (di seguito "obiettivi del dispositivo").
3. La Commissione determina i requisiti di qualità dei mezzi da impegnare nel dispositivo europeo di risposta emergenziale. Gli Stati membri sono responsabili della qualità dei mezzi impegnati.
4. La Commissione definisce e gestisce un processo di certificazione e registrazione dei mezzi che gli Stati membri mettono a disposizione del dispositivo europeo di risposta emergenziale.
5. Gli Stati membri identificano e registrano, su base volontaria, i mezzi che impegnano nell'ambito del dispositivo europeo di risposta emergenziale. I moduli multinazionali creati da due o più Stati membri sono registrati congiuntamente da tutti gli Stati membri interessati.
6. Su richiesta della Commissione inoltrata tramite il CERE, i mezzi registrati nel dispositivo europeo di risposta emergenziale sono a disposizione delle operazioni di risposta emergenziale nell'ambito del meccanismo. Gli Stati membri informano quanto prima la Commissione se vi sono motivi fondati che impediscono di mettere a disposizione questi mezzi in una situazione di emergenza specifica.
7. Ove vengano mobilitati, i mezzi rimangono sotto il comando e la direzione degli Stati membri. La Commissione assicura il coordinamento tra i diversi mezzi tramite il CERE. Quando non sono mobilitati per operazioni nell'ambito del meccanismo, i mezzi rimangono a disposizione degli Stati membri a fini nazionali.

8. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono una visibilità adeguata degli interventi del dispositivo europeo di risposta emergenziale.

Articolo 12

Colmare le carenze in termini di mezzi

1. La Commissione segue i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi del dispositivo e, in collaborazione con gli Stati membri, individua eventuali carenze del dispositivo europeo di risposta emergenziale.
2. La Commissione fornisce sostegno agli Stati membri nel colmare eventuali carenze in termini di mezzi nel modo più adeguato e economicamente vantaggioso, anche:
 - a) sostenendo gli Stati membri interessati a sviluppare i mezzi di risposta che non sono disponibili per il dispositivo europeo di risposta emergenziale o che sono disponibili in quantità insufficienti; o
 - b) sviluppando i mezzi di risposta a livello dell'Unione, se economicamente più vantaggioso, che possano costituire una riserva comune per affrontare rischi condivisi.
3. I mezzi sviluppati in forza del presente articolo sono controllati e gestiti dagli Stati membri interessati. La Commissione elabora convenzioni modello tra la Commissione e gli Stati membri interessati. Gli Stati membri che gestiscono i mezzi ne garantiscono la registrazione secondo le procedure nazionali.
4. Questi mezzi fanno parte del dispositivo europeo di risposta emergenziale e, su richiesta della Commissione inoltrata tramite il CERF, sono a disposizione delle operazioni di risposta emergenziale nell'ambito del meccanismo. Quando non sono utilizzati nell'ambito del meccanismo, i mezzi rimangono a disposizione degli Stati membri che li gestiscono a fini nazionali.
5. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono una visibilità adeguata dei mezzi sviluppati conformemente al presente articolo.
6. Ogni due anni la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio circa i progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi del dispositivo e circa le carenze del dispositivo europeo di risposta emergenziale ancora esistenti.
7. Tramite atti di esecuzione, la Commissione può definire le seguenti modalità di sviluppo, gestione, manutenzione e messa a disposizione di tutti gli Stati membri di questi mezzi tramite il meccanismo:
 - (d) modalità di sostegno agli Stati membri per sviluppare i mezzi di risposta che non sono disponibili nell'ambito del dispositivo europeo di risposta emergenziale o che lo sono in quantità insufficienti;
 - (e) modalità di sviluppo dei mezzi di risposta a livello dell'Unione che possono costituire una riserva comune per affrontare rischi condivisi;
 - (f) modalità di gestione e manutenzione dei mezzi i cui alle lettere a) e b);

- (g) modalità su come mettere i mezzi di cui alle lettere a) e b) a disposizione di tutti gli Stati membri tramite il meccanismo.
8. Gli atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Articolo 13

Formazione, insegnamenti tratti e divulgazione delle conoscenze

1. La Commissione svolge le seguenti attività attinenti alla formazione, agli insegnamenti tratti e alla divulgazione delle conoscenze:
- (a) mette a punto un programma e una rete di formazione in materia di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi per il personale della protezione civile e per altri addetti alla gestione delle emergenze, allo scopo di potenziare il coordinamento, la compatibilità e la complementarietà tra i moduli e altri mezzi di cui all'articolo 8, all'articolo 9 e all'articolo 11, e di migliorare le competenze degli esperti di cui all'articolo 7, lettera d). Il programma comprende corsi ed esercitazioni comuni e un sistema di scambio di esperti in virtù del quale singoli addetti possono essere distaccati presso altri Stati membri;
 - (b) sviluppa orientamenti per le azioni di formazioni internazionali e dell'Unione in materia di protezione civile, anche su prevenzione, preparazione e risposta;
 - (c) organizza e fornisce sostegno a workshop, seminari e progetti pilota sui principali aspetti della prevenzione, preparazione e risposta;
 - (d) istituisce un programma dedicato agli insegnamenti tratti da interventi, esercitazioni e formazioni condotti nel quadro del meccanismo, compresi i pertinenti aspetti della prevenzione, preparazione e risposta, e provvede a divulgarli e a metterli in pratica ove necessario;
 - (e) promuove e incoraggia l'introduzione e l'impiego di nuove tecnologie ai fini del meccanismo.
2. Su richiesta di uno Stato membro, di un paese terzo, delle Nazioni Unite e relative agenzie, la Commissione può sostenere la fornitura di consulenza su misure di prevenzione e preparazione tramite l'invio sul posto di una squadra di esperti.

CAPO IV

Risposta

Articolo 14

Notifica di una catastrofe grave all'interno dell'Unione

1. Al verificarsi o al preannunciarsi di una catastrofe grave all'interno dell'Unione che provochi o rischi di provocare effetti transfrontalieri, lo Stato membro nel quale si è

verificata o si preannuncia la catastrofe ne dà immediatamente notifica alla Commissione e agli Stati membri che rischiano di esserne colpiti.

Il primo comma non si applica se l'obbligo di notifica è già stato assolto ai sensi della pertinente normativa dell'Unione o della Comunità europea dell'energia atomica o di accordi internazionali esistenti.

2. Al verificarsi o al preannunciarsi di una catastrofe grave all'interno dell'Unione che può comportare una richiesta di assistenza da parte di uno o più Stati membri, lo Stato membro nel quale si è verificata o si preannuncia la catastrofe ne dà immediatamente notifica alla Commissione, ove si preveda un'eventuale richiesta di assistenza tramite il CERE, in modo che la Commissione possa eventualmente informare gli altri Stati membri e attivare i servizi competenti.
3. Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono effettuate, se opportuno, mediante il CECIS.

Articolo 15

Risposta ad una catastrofe grave all'interno dell'Unione

1. Al verificarsi o al preannunciarsi di una catastrofe grave all'interno dell'Unione, uno Stato membro può chiedere assistenza tramite il CERE. La richiesta deve essere quanto più specifica possibile.
2. In situazioni di maggiore rischio, uno Stato membro può anche sollecitare assistenza chiedendo il preposizionamento temporaneo dei mezzi di risposta.
3. Dopo aver ricevuto una richiesta di assistenza, la Commissione provvede come opportuno e quanto prima a:
 - (a) inoltrare la richiesta ai punti di contatto degli altri Stati membri;
 - (b) raccogliere informazioni ufficialmente controllate sulla catastrofe e a comunicarle agli altri Stati membri;
 - (c) proporre un piano di risposta in funzione delle necessità sul campo e piani di emergenza prestabiliti, e, conformemente al piano, invita gli Stati membri a mobilitare i mezzi specifici nell'ambito del dispositivo europeo di risposta emergenziale;
 - (d) agevolare la mobilitazione di squadre, esperti, moduli e supporto di intervento diversi da quelli nell'ambito del dispositivo europeo di risposta emergenziale;
 - (e) svolgere altri compiti necessari a conseguire l'obiettivo precisato all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c).
4. Lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta di assistenza decide in tempi rapidi se è in grado di soddisfare la richiesta e ne informa lo Stato membro richiedente tramite il CECIS, precisando la portata e i termini dell'assistenza che può prestare. Il CERE tiene informati gli Stati membri.

5. La direzione degli interventi di assistenza è di competenza dello Stato membro richiedente. Le autorità dello Stato membro richiedente impartiscono direttive e delimitano eventualmente i compiti affidati ai moduli di intervento o a altri mezzi. I particolari dell'esecuzione di questi compiti sono lasciati al responsabile designato dallo Stato membro che presta assistenza. Lo Stato membro richiedente può sollecitare inoltre l'invio di una squadra di esperti che lo coadiuvi nelle operazioni di valutazione, che faciliti il coordinamento sul posto (delle squadre degli Stati membri) e che fornisca consulenza tecnica o sostegno nell'esecuzione di altri compiti se necessario.
6. Lo Stato membro richiedente adotta le misure necessarie per garantire il supporto della nazione ospitante all'assistenza che sta per ricevere.

Articolo 16

Promuovere la coerenza della risposta a catastrofi gravi al di fuori dell'Unione

1. Al verificarsi o al preannunciarsi di una catastrofe grave al di fuori dell'Unione, il paese colpito, le Nazioni Unite e relative agenzie o altre organizzazioni internazionali competenti possono chiedere assistenza tramite il CERE.
2. La Commissione fornisce sostegno per garantire che l'assistenza sia fornita in modo coerente:
 - (a) mantenendo un dialogo continuo con i punti di contatto degli Stati membri al fine di assicurare un contributo efficace e coerente della risposta emergenziale europea nell'ambito del meccanismo all'insieme delle operazioni internazionali di soccorso, in particolare:
 - informando senza indugio gli Stati membri circa le richieste di assistenza complete;
 - prestando sostegno ad una valutazione comune della situazione e delle necessità, dispensando consulenza tecnica e/o facilitando il coordinamento dell'assistenza con squadre di esperti sul posto;
 - condividendo con tutti gli attori interessati le pertinenti valutazioni e analisi;
 - fornendo una panoramica dell'assistenza offerta dagli Stati membri e da altri attori;
 - fornendo consulenza sul tipo di interventi necessari per garantire che l'assistenza fornita risponda alle necessità individuate;
 - aiutando a superare eventuali difficoltà pratiche nella fornitura dell'assistenza sotto l'aspetto ad esempio del transito e delle dogane;
 - (b) proponendo immediatamente un piano di risposta in funzione delle necessità sul campo e piani di emergenza prestabiliti, e, conformemente al piano, invitando gli Stati membri a inviare i mezzi specifici nell'ambito del dispositivo europeo di risposta emergenziale;

- (c) mantenendo i contatti con il paese terzo colpito su dettagli tecnici quali le specifiche necessità di assistenza, l'accettazione di offerte e le modalità pratiche per il ricevimento e la distribuzione dell'assistenza a livello locale;
 - (d) mantenendo i contatti o cooperando con l'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (UNOCHA) e con gli altri attori interessati che contribuiscono alle operazioni di soccorso generali, al fine di ottimizzare le sinergie, cercare le complementarità ed evitare duplicazioni e carenze;
 - (e) mantenendo i contatti con tutti gli attori interessati, in particolare nella fase finale dell'intervento di assistenza nell'ambito del meccanismo, onde facilitare un ordinato passaggio delle consegne.
3. Fatto salvo il ruolo della Commissione definito al paragrafo 2, e in reazione alla necessità imperativa di una risposta operativa immediata tramite il meccanismo, una volta attivato quest'ultimo la Commissione informa il servizio europeo per l'azione esterna onde garantire coerenza tra le operazioni di protezione civile e l'insieme delle relazioni tra l'Unione e il paese colpito.
 4. Sul posto è opportunamente garantito il collegamento con la delegazione dell'Unione affinché questa possa facilitare i contatti con il governo del paese colpito. Se necessario la delegazione dell'Unione dispensa supporto logistico alle squadre di esperti della protezione civile di cui al paragrafo 2, lettera a), secondo trattino.
 5. Lo Stato membro che ha ricevuto una richiesta di assistenza decide in tempi rapidi se è in grado di soddisfare la richiesta e ne informa il CERE tramite il CECIS, precisando la portata e i termini dell'assistenza che può prestare. Il CERE tiene informati gli Stati membri.
 6. Gli interventi ai sensi del presente articolo possono essere condotti o sotto forma di interventi di assistenza autonomi o come contributo a un'operazione guidata da un'organizzazione internazionale. Il coordinamento dell'Unione viene pienamente integrato nel coordinamento generale fornito dall'UNOCHA, quando presente, e ne rispetta il ruolo di guida.
 7. Il meccanismo può fornire inoltre sostegno all'assistenza consolare ai cittadini dell'Unione che si trovano in paesi terzi colpiti da catastrofi gravi se l'assistenza è richiesta:
 - (f) dalle autorità consolari di uno Stato membro per i propri cittadini;
 - (g) dallo Stato guida o dallo Stato membro che coordina l'assistenza per tutti i cittadini dell'Unione.Questo sostegno può essere richiesto nello specifico per i cittadini dell'Unione non rappresentati ai sensi della direttiva 2012/X/UE del Consiglio³⁶.
 8. Se necessario la Commissione può, di volta in volta, espletare altri compiti per garantire la coerenza dell'assistenza fornita.

³⁶ GUL ...

9. Il coordinamento tramite il meccanismo non incide né sui contatti bilaterali tra gli Stati membri e il paese colpito né sulla cooperazione tra gli Stati membri e le Nazioni Unite. Questi contatti bilaterali possono essere anche sfruttati per contribuire al coordinamento mediante il meccanismo.
10. Il ruolo della Commissione di cui al presente articolo non pregiudica le competenze e le responsabilità degli Stati membri riguardo alle loro squadre, moduli e altri tipi di supporto, compresi i mezzi militari. In particolare il sostegno della Commissione per garantire coerenza non presuppone che vengano impartiti ordini alle squadre, ai moduli e altri tipi di supporto degli Stati membri, i quali sono mobilitati su base volontaria secondo il coordinamento in sede e sul posto.
11. Vengono cercate sinergie con altri strumenti dell'Unione, in particolare con le azioni finanziate dal regolamento (CE) n. 1257/96.
12. Gli Stati membri che forniscono l'assistenza emergenziale di cui al paragrafo 1 tengono il CERE costantemente informato circa le attività svolte.
13. Le squadre e i moduli degli Stati membri sul posto che partecipano all'intervento tramite il meccanismo rimangono in stretto contatto con il CERE e con le squadre di esperti sul posto di cui al paragrafo 2, lettera a), secondo trattino.

Articolo 17

Supporto sul posto

1. La Commissione può selezionare, nominare e dispiegare una squadra di esperti provenienti dagli Stati membri, dalla Commissione e da altri servizi e agenzie dell'Unione, dall'UNOCHA o da altre organizzazioni internazionali, a seconda della specificità della missione in caso di catastrofe grave all'interno dell'Unione, conformemente all'articolo 15, paragrafo 5, o su richiesta di una consulenza su misure di prevenzione e preparazione, come previsto all'articolo 13, paragrafo 2.
2. Il paragrafo 1 si applica anche quando la Commissione sostiene una valutazione comune della situazione e delle necessità e/o facilita il coordinamento dell'assistenza sul posto mobilitando una squadra di esperti sul posto, come previsto all'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino.
3. Gli esperti sono selezionati e nominati secondo la seguente procedura:
 - (a) gli Stati membri nominano, sotto la propria responsabilità, gli esperti da mobilitare per le squadre di esperti;
 - (b) la Commissione seleziona gli esperti e il caposquadra sulla base di qualifiche e esperienze, tra cui il livello di formazione conseguito sul meccanismo, esperienze precedenti in missioni svoltesi nell'ambito del meccanismo e altre operazioni di soccorso internazionali. La selezione si basa anche su altri criteri, tra cui la conoscenza delle lingue, in modo da assicurare che la squadra nel suo insieme vanti competenze adeguate alla situazione specifica.
4. Le squadre di esperti inviate facilitano il coordinamento fra le squadre di intervento degli Stati membri e provvedono al collegamento con le autorità competenti dello

Stato richiedente. Il CERRE resta in stretto contatto con le squadre di esperti e fornisce loro guida, supporto logistico o sostegno di altro tipo.

5. Se necessario la Commissione può mobilitare supporto logistico e mezzi di assistenza a sostegno di squadre di esperti, moduli degli Stati membri e altri mezzi di risposta impegnati nell'ambito del meccanismo

Articolo 18

Trasporto

1. La Commissione può supportare gli Stati membri nell'ottenere accesso alle attrezzature e alle risorse di trasporto:
 - (a) fornendo e scambiando informazioni sulle attrezzature e le risorse di trasporto che gli Stati membri possono mettere a disposizione, al fine di agevolarne la messa in comune;
 - (b) assistendo gli Stati membri ad individuare le risorse di trasporto che possono essere messe a disposizione da altre fonti, compreso il mercato commerciale, agevolandone loro l'accesso;
 - (c) assistendo gli Stati membri ad individuare le attrezzature che possono essere messe a disposizione da altre fonti, compreso il mercato commerciale.
2. La Commissione può integrare il trasporto fornito dagli Stati membri mettendo a disposizione ulteriori risorse di trasporto necessarie per garantire una risposta rapida alle catastrofi gravi.

CAPO V

Disposizioni finanziarie

Articolo 19

Risorse di bilancio

1. L'importo finanziario di riferimento per l'esecuzione della presente decisione nel periodo 2014-2020 è di 513.000.000 di EUR a prezzi correnti.

Di questo importo, 276.000.000 di EUR a prezzi correnti sono attinti dalla rubrica 3 "Sicurezza e cittadinanza" e 237.000.000 di EUR a prezzi correnti dalla rubrica 4 "Ruolo mondiale dell'Europa" del quadro finanziario.
2. Le assegnazioni derivanti da rimborsi da parte dei beneficiari per le azioni di risposta emergenziale costituiscono entrate destinate a spese specifiche ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento finanziario.
3. L'assegnazione finanziaria di cui al paragrafo 1 può coprire anche le spese di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per gestire il programma e realizzarne gli obiettivi.

Queste spese possono coprire in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, tra cui la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione europea, purché riguardino gli obiettivi generali della presente decisione, le spese connesse alle reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio di informazioni (e relativa interconnessione con i sistemi presenti e futuri intesi a promuovere lo scambio di dati intersettore e relative attrezzature) e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.

Articolo 20

Azioni generali ammissibili

Sono ammesse a beneficiare dell'assistenza finanziaria le seguenti azioni generali:

- (a) studi, sondaggi, modelli e sviluppo di scenari intesi a facilitare la condivisione di conoscenze, migliori pratiche e informazioni, e a potenziare prevenzione, preparazione e efficacia della risposta;
- (b) formazione, esercitazioni, workshop, scambio di personale ed esperti, creazione di reti, progetti di dimostrazione e trasferimento di tecnologie intesi a potenziare prevenzione, preparazione e efficacia della risposta;
- (c) attività di monitoraggio, stima e valutazione;
- (d) informazione, educazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e connesse attività di divulgazione intese a ridurre al minimo gli effetti delle catastrofi sui cittadini dell'Unione e mettere la cittadinanza in condizione di tutelarsi più efficacemente;
- (e) elaborazione di un programma dedicato agli insegnamenti tratti da interventi ed esercitazioni nell'ambito del meccanismo, anche in settori rilevanti per la prevenzione e la preparazione;
- (f) attività e misure di comunicazione volte a dare visibilità all'operato della protezione civile europea in materia di prevenzione, preparazione e risposta.

Articolo 21

Azioni di prevenzione e preparazione ammissibili

Sono ammesse a beneficiare dell'assistenza finanziaria le seguenti azioni di prevenzione e preparazione volte a:

- (a) elaborare piani di gestione dei rischi e una panoramica dei rischi in tutta l'Unione;
- (b) mantenere le funzioni del Centro europeo di risposta alle emergenze (CERE), conformemente all'articolo 7, lettera a), per agevolare una risposta rapida in caso di catastrofe grave;

- (c) sviluppare e preservare una capacità di intervento tramite una rete di esperti addestrati provenienti dagli Stati membri che, con breve preavviso, possano rendersi disponibili per assistere il CERE nei compiti di monitoraggio, informazione e coordinamento;
- (d) creare e mantenere il CECIS e gli strumenti che permettono la comunicazione e lo scambio di informazioni tra il CERE e i punti di contatto degli Stati membri e altri partecipanti nell'ambito del meccanismo;
- (e) contribuire allo sviluppo di sistemi di rilevamento, allerta rapida e allarme in caso di catastrofe per garantire una risposta rapida e promuoverne l'interconnessione e la connessione con il CERE e il CECIS. Questi sistemi tengono presenti le fonti e i sistemi di informazione, monitoraggio o rilevamento esistenti e futuri, sui quali si basano;
- (f) pianificare operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo, anche elaborando scenari di riferimento, localizzando i mezzi e sviluppando piani di emergenza;
- (g) sviluppare e mantenere il dispositivo europeo di risposta emergenziale di cui all'articolo 11.

Il contributo finanziario dell'Unione alle attività di cui alla presente lettera è espresso sotto forma di costi unitari per tipo di mezzo e non supera il 25% dei costi ammissibili totali;

- (h) individuare e colmare le carenze del dispositivo europeo di risposta emergenziale di cui all'articolo 12.

Le azioni intraprese conformemente alla presente lettera si basano su un'analisi approfondita dei bisogni e dei costi/benefici per tipo di mezzo, tenendo presente il carattere probabile e l'impatto dei rischi collegati. Il contributo finanziario dell'Unione alle attività di cui alla presente lettera non supera l'85% dei costi ammissibili totali;

- (i) garantire la disponibilità dei mezzi logistici necessari per fornire assistenza e supporto tecnici al dispositivo europeo di risposta emergenziale, alle squadre di esperti, ai moduli e ai mezzi di risposta mobilitati nell'ambito del meccanismo e a altri attori sul campo;
- (j) assistere gli Stati membri nel preposizionare i mezzi di risposta emergenziale in snodi logistici all'interno dell'Unione.

Articolo 22

Azioni di risposta ammissibili

Sono ammesse a beneficiare dell'assistenza finanziaria le seguenti azioni di risposta:

- (a) invio di squadre di esperti e necessarie attrezzature, conformemente all'articolo 17;

- (b) mobilitazione dei mezzi di cui all'articolo 21, lettere g), h) e i), in caso di catastrofi gravi, su richiesta della Commissione tramite il CERE;
- (c) sostegno agli Stati membri per l'accesso alle attrezzature, alle risorse di trasporto e relativa logistica, come previsto all'articolo 23:
- (d) altre azioni complementari e di supporto nell'ambito del meccanismo necessarie per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c).

Articolo 23

Azioni ammissibili connesse a attrezzature, risorse di trasporto e relativa logistica

1. Sono ammesse a beneficiare dell'assistenza finanziaria le seguenti azioni che permettono l'accesso ad attrezzature, risorse di trasporto e relativa logistica nell'ambito del meccanismo:
 - (a) fornire e scambiare informazioni sulle attrezzature e le risorse di trasporto che gli Stati membri possono mettere a disposizione, al fine di agevolarne la messa in comune;
 - (b) assistere gli Stati membri ad individuare le risorse di trasporto che possono essere messe a disposizione da altre fonti, compreso il mercato commerciale, agevolandone loro l'accesso;
 - (c) assistere gli Stati membri per individuare le attrezzature che possono essere messe a disposizione da altre fonti, compreso il mercato commerciale;
 - (d) finanziare le risorse di trasporto e relativa logistica necessarie per assicurare una risposta rapida in caso di catastrofi gravi. Queste azioni sono ammissibili all'assistenza finanziaria solo se sussistono i seguenti criteri:
 - una richiesta di assistenza è stata inoltrata nell'ambito del meccanismo conformemente all'articolo 15 e all'articolo 16;
 - le risorse di trasporto supplementari sono necessarie per garantire l'efficacia della risposta emergenziale nell'ambito del meccanismo;
 - l'assistenza corrisponde alle necessità individuate dal CERE e viene erogata conformemente alle raccomandazioni del CERE in termini di specifiche tecniche, qualità, tempistica e modalità di erogazione;
 - l'assistenza è stata accettata dal paese richiedente, dalle Nazioni Unite o relative agenzie, o da un'organizzazione internazionale competente, come previsto dal meccanismo;
 - l'assistenza integra, per le catastrofi in paesi terzi, la risposta umanitaria globale dell'Unione, se presente.

2. L'importo del sostegno finanziario dell'Unione per le risorse di trasporto e relativa logistica non supera l'85% dei costi ammissibili totali. Il sostegno finanziario dell'Unione per le risorse di trasporto e relativa logistica può coprire un massimo del 100% dei costi ammissibili totali purché sia soddisfatto uno dei seguenti criteri:
 - (a) i costi sono connessi alle operazioni logistiche negli snodi di trasporto (comprese operazioni di carico e scarico e locazione dei magazzini);
 - (b) i costi sono connessi al trasporto locale e sono necessari per facilitare la messa in comune dei mezzi o garantire un'erogazione coordinata dell'assistenza;
 - (c) i costi sono connessi al trasporto dei mezzi di cui all'articolo 21 lettere g), h) e i).
3. Nel caso di operazioni di trasporto e relativa logistica che vedono coinvolti più Stati membri, un unico Stato membro può proporsi come guida per richiedere il sostegno finanziario dell'Unione per l'intera operazione.
4. Lo Stato membro che chiede assistenza tramite il meccanismo può anche sollecitare il sostegno finanziario dell'Unione per trasportare mezzi ubicati al di fuori del suo territorio.
5. Quando uno Stato membro chiede alla Commissione di fornire servizi di trasporto e relativa logistica, questa può sollecitare il rimborso parziale dei costi applicando i tassi di finanziamento di cui ai precedenti paragrafi.

Articolo 24

Beneficiari

Le sovvenzioni di cui alla presente decisione possono essere concesse a persone giuridiche, di diritto pubblico o privato.

Articolo 25

Tipologie di intervento finanziario e procedure di esecuzione

1. La Commissione eroga l'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento finanziario.
2. L'assistenza finanziaria di cui alla presente decisione può assumere le forme previste dal regolamento finanziario, in particolare sovvenzioni, rimborsi spese, contratti di appalto pubblico o contributi a fondi fiduciari.
3. Ai fini dell'esecuzione della presente decisione, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali conformemente alla procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, tranne per le azioni di risposta emergenziale di cui al capo IV, che possono non essere preventivate. I programmi definiscono gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, il metodo di attuazione e l'importo totale e forniscono una descrizione delle azioni da finanziare, indicando l'importo assegnato a ciascuna azione e uno scadenziario

indicativo per la loro attuazione. Nel caso delle sovvenzioni, i programmi indicano le priorità, i principali criteri di valutazione e il tasso massimo di cofinanziamento.

Articolo 26

Complementarità e coerenza dell'azione dell'Unione

1. Le azioni finanziate a norma della presente decisione non ricevono assistenza da altri strumenti finanziari dell'Unione.

La Commissione assicura che i richiedenti l'assistenza finanziaria nell'ambito della presente decisione e i beneficiari di tale assistenza le forniscano informazioni sui finanziamenti ottenuti da altre fonti, tra cui il bilancio generale dell'Unione europea, e sulle richieste di finanziamento in corso.

2. Vanno cercate sinergie e complementarità con altri strumenti dell'Unione. Nel caso di risposta in paesi terzi, la Commissione garantisce complementarità e coerenza tra le azioni finanziate a norma della presente decisione e quelle finanziate a norma del regolamento (CE) n. 1257/96.
3. Se l'assistenza nell'ambito del meccanismo concorre ad una più ampia risposta umanitaria da parte dell'Unione, le azioni finanziate in virtù della presente decisione sono coerenti con i principi umanitari illustrati dal consenso europeo sull'aiuto umanitario.

Articolo 27

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi della presente decisione, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito della presente decisione.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi.

Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e decisioni di sovvenzione e i contratti conclusi in applicazione della presente decisione devono abilitare espressamente la

Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto.

CAPO VI

Disposizioni generali

Articolo 28

Partecipazione di paesi terzi e organizzazioni internazionali

1. Il meccanismo è aperto alla partecipazione:
 - (a) dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) membri dello Spazio economico europeo (SEE), nel rispetto delle condizioni di cui all'accordo SEE, e di altri paesi europei se previsto da accordi e procedure;
 - (b) dei paesi aderenti, dei paesi candidati e candidati potenziali conformemente ai principi, alle modalità e alle condizioni generali che regolano la partecipazione di questi paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle pertinenti decisioni dei consigli di associazione, o in accordi simili.
2. Possono beneficiare dell'assistenza finanziaria di cui all'articolo 20 e all'articolo 21, lettere da a) a f), anche i paesi interessati dalla politica europea di vicinato e i paesi candidati potenziali che non partecipano al meccanismo.
3. Le organizzazioni internazionali o regionali possono cooperare alle attività nell'ambito del meccanismo se previsto da accordi bilaterali o multilaterali sottoscritti con l'Unione.

Articolo 29

Autorità competenti

Ai fini dell'applicazione della presente decisione, gli Stati membri designano le autorità competenti e ne danno comunicazione alla Commissione.

Articolo 30

Atti di esecuzione

1. La Commissione adotta atti di esecuzione sulle seguenti materie:
 - (a) il funzionamento del CERE di cui all'articolo 7, lettera a);
 - (b) il funzionamento del CECIS di cui all'articolo 7, lettera b);
 - (c) le modalità riguardanti le squadre di esperti di cui all'articolo 17, comprese le condizioni di selezione dei partecipanti;
 - (d) le condizioni di individuazione dei moduli di cui all'articolo 8;
 - (e) le condizioni applicabili alle risorse disponibili per gli interventi di assistenza di cui all'articolo 9;

- (f) il funzionamento del dispositivo europeo di risposta emergenziale sotto forma di un pool volontario di cui all'articolo 11;
 - (g) le modalità per individuare e colmare le carenze del dispositivo europeo di risposta emergenziale di cui all'articolo 12;
 - (h) le modalità del programma di formazione di cui all'articolo 13;
 - (i) le modalità applicabili agli interventi all'interno dell'Unione, di cui all'articolo 15, e agli interventi al di fuori dell'Unione, di cui all'articolo 16;
 - (j) le modalità per il trasporto di cui all'articolo 18 e all'articolo 23.
2. Gli atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Articolo 31

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Quando il comitato non emette parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 32

Valutazione

1. Le azioni che ricevono assistenza finanziaria sono oggetto di un monitoraggio periodico che ne segue l'attuazione.
2. La Commissione valuta l'applicazione della presente decisione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:
 - (a) una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'esecuzione della presente decisione, entro il 30 giugno 2017;
 - (b) una comunicazione sul seguito dell'esecuzione della presente decisione, entro il 31 dicembre 2018;
 - (c) una relazione di valutazione ex post, entro il 31 dicembre 2021.

Le conclusioni sono corredate, ove opportuno, di proposte di modifica della presente decisione.

CAPO VII

Disposizioni finali

Articolo 33

Disposizione transitoria

1. Le azioni avviate prima del 1° gennaio 2014 in virtù della decisione 2007/162/CE, Euratom³⁷, continuano ad essere regolate, ove rilevante, dalla decisione medesima.
2. Gli Stati membri assicurano una transizione agevole a livello nazionale tra le azioni svolte nel contesto del precedente strumento finanziario per la protezione civile e quelle attuate in forza delle nuove disposizioni di cui alla presente direttiva.

Articolo 34

Abrogazione

La decisione 2007/162/CE, Euratom e la decisione 2007/779 /CE, Euratom sono abrogate. Gli articoli da 1 a 14 della decisione 2007/162/CE, Euratom si applicano fino al 31 dicembre 2013 incluso, fatto salvo l'articolo 33, paragrafo 1.

Ogni riferimento alle decisioni abrogate s'intende in riferimento alla presente decisione e va interpretato in base alla tavola di concordanza allegata.

Articolo 35

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli da 19 a 27 (disposizioni finali) si applicano tuttavia solo dal 1° gennaio 2014.

Articolo 36

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

³⁷ GUL 71 del 10.3.2007, pagg. 9-17.

ALLEGATO 1

Tavola di concordanza

Decisione 2007/162 CE, Euratom del Consiglio	Decisione 2007/779 CE, Euratom del Consiglio	Presente decisione
Articolo 1, paragrafo 1		–
Articolo 1, paragrafo 2		Articolo 1, paragrafo 4
Articolo 1, paragrafo 3		–
Articolo 1, paragrafo 4		Articolo 2, paragrafo 3
	Articolo 1, paragrafo 1	–
	articolo 1, paragrafo 2, primo comma	Articolo 1, paragrafo 2
	articolo 1, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 1, paragrafo 6
Articolo 2, paragrafo 1		Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2		Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 3		Articolo 1, paragrafo 7
	Articolo 2, paragrafo 1	–
	Articolo 2, paragrafo 2	articolo 13, paragrafo 1, lettera a)
	Articolo 2, paragrafo 3	articolo 13, paragrafo 1, lettera c)
	Articolo 2, paragrafo 4	Articolo 7, lettera d)
	Articolo 2, paragrafo 5	articolo 7, lettera a)
	Articolo 2, paragrafo 6	articolo 7, lettera b)
	Articolo 2, paragrafo 7	articolo 7, lettera c)
	Articolo 2, paragrafo 8	Articolo 18, paragrafo 1
	Articolo 2, paragrafo 9	Articolo 18, paragrafo 2

Decisione 2007/162 CE, Euratom del Consiglio	Decisione 2007/779 CE, Euratom del Consiglio	Presente decisione
	Articolo 2, paragrafo 10	Articolo 16, paragrafo 7
	Articolo 2, paragrafo 11	–
Articolo 3	Articolo 3	Articolo 4
Articolo 4, paragrafo 1		Articolo 20
articolo 4, paragrafo 2, lettera a)		articolo 22, lettera a)
articolo 4, paragrafo 2, lettera b)		articolo 22, lettera c) e articolo 23, paragrafo 1, lettere a), b) e c)
articolo 4, paragrafo 2, lettera c)		Articolo 23, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 4, paragrafo 3		Articolo 23, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 4		Articolo 30, paragrafo 1, lettera j)
	Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 9, paragrafo 1
	Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 9, paragrafo 2
	Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 8, paragrafi 1 e 2
	Articolo 4, paragrafo 4	Articolo 9, paragrafo 3
	Articolo 4, paragrafo 5	Articolo 9, paragrafo 4
	Articolo 4, paragrafo 6	Articolo 9, paragrafo 5
	Articolo 4, paragrafo 7	Articolo 9, paragrafo 8
	Articolo 4, paragrafo 8	Articolo 9, paragrafo 6
Articolo 5		Articolo 24
	Articolo 5, paragrafo 1	articolo 7, lettera a)
	Articolo 5, paragrafo 2	articolo 7, lettera b)

Decisione 2007/162 CE, Euratom del Consiglio	Decisione 2007/779 CE, Euratom del Consiglio	Presente decisione
	Articolo 5, paragrafo 3	articolo 7, lettera c)
	Articolo 5, paragrafo 4	Articolo 7, lettera d)
	Articolo 5, paragrafo 5	articolo 13, paragrafo 1, lettera a)
	Articolo 5, paragrafo 6	–
	Articolo 5, paragrafo 7	Articolo 13, paragrafo 1, lettera d)
	Articolo 5, paragrafo 8	Articolo 13, paragrafo 1, lettera e)
	Articolo 5, paragrafo 9	Articolo 18
	Articolo 5, paragrafo 10	Articolo 7, lettera e)
	Articolo 5, paragrafo 11	Articolo 7, lettera g)
Articolo 6, paragrafo 1		Articolo 25, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 2		Articolo 25, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 3		Articolo 25, paragrafo 3, seconda e terza frase
Articolo 6, paragrafo 4		Articolo 25, paragrafo 3, seconda e terza frase
Articolo 6, paragrafo 5		Articolo 25, paragrafo 3, prima frase
Articolo 6, paragrafo 6		–
	Articolo 6	Articolo 14
Articolo 7		Articolo 28, paragrafo 1
	Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 15, paragrafo 1
	Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 15, paragrafo 3
	articolo 7, paragrafo 2, lettera a)	articolo 15, paragrafo 3, lettera a)

Decisione 2007/162 CE, Euratom del Consiglio	Decisione 2007/779 CE, Euratom del Consiglio	Presente decisione
	articolo 7, paragrafo 2, lettera c)	articolo 15, paragrafo 3, lettera b)
	articolo 7, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 15, paragrafo 3, lettera d)
	Articolo 7, paragrafo 3, prima e terza frase	Articolo 15, paragrafo 4 e articolo 16, paragrafo 5
	Articolo 7, paragrafo 4	Articolo 15, paragrafo 5
	Articolo 7, paragrafo 5	–
	Articolo 7, paragrafo 6	Articolo 17, paragrafo 4, prima frase
Articolo 8		Articolo 26
	articolo 8, paragrafo 1, primo comma	Articolo 16, paragrafo 1
	articolo 8, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 16, paragrafo 6, prima frase
	articolo 8, paragrafo 1, terzo comma	–
	articolo 8, paragrafo 1, quarto comma	–
	Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 16, paragrafo 3
	Articolo 8, paragrafo 3	–
	articolo 8, paragrafo 4, lettera a)	articolo 16, paragrafo 2, lettera a)
	articolo 8, paragrafo 4, lettera b)	articolo 16, paragrafo 2, lettera c)
	articolo 8, paragrafo 4, lettera c)	Articolo 16, paragrafo 2, lettera d)
	Articolo 8, paragrafo 4, lettera d)	Articolo 16, paragrafo 2, lettera e)

Decisione 2007/162 CE, Euratom del Consiglio	Decisione 2007/779 CE, Euratom del Consiglio	Presente decisione
	Articolo 8, paragrafo 5	Articolo 16, paragrafo 8
	articolo 8, paragrafo 6, primo comma	articolo 17, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera b)
	articolo 8, paragrafo 6, secondo comma	Articolo 17, paragrafo 4, seconda frase
	articolo 8, paragrafo 7, primo comma	–
	articolo 8, paragrafo 7, secondo comma	Articolo 16, paragrafo 6, seconda frase
	articolo 8, paragrafo 7, terzo comma	Articolo 16, paragrafo 9
	articolo 8, paragrafo 7, quarto comma	Articolo 16, paragrafo 11
	articolo 8, paragrafo 7, quinto comma	–
	Articolo 8, paragrafo 8	Articolo 16, paragrafo 10
	articolo 8, paragrafo 9, lettera a)	Articolo 16, paragrafo 12
	articolo 8, paragrafo 9, lettera b)	Articolo 16, paragrafo 13
Articolo 9		Articolo 16, paragrafo 6
	Articolo 9	Articolo 18
Articolo 10		Articolo 19, paragrafo 3
	Articolo 10	Articolo 28
Articolo 11		–
	Articolo 11	Articolo 29
Articolo 12, paragrafo 1		Articolo 27, paragrafo 1
Articolo 12, paragrafo 2		–

Decisione 2007/162 CE, Euratom del Consiglio	Decisione 2007/779 CE, Euratom del Consiglio	Presente decisione
Articolo 12, paragrafo 3		–
Articolo 12, paragrafo 4		–
Articolo 12, paragrafo 5		–
	Articolo 12, paragrafo 1	Articolo 30, paragrafo 1, lettera e)
	Articolo 12, paragrafo 2	articolo 30, paragrafo 1, lettera a)
	Articolo 12, paragrafo 3	articolo 30, paragrafo 1, lettera b)
	Articolo 12, paragrafo 4	articolo 30, paragrafo 1, lettera c)
	Articolo 12, paragrafo 5	Articolo 30, paragrafo 1, lettera h)
	Articolo 12, paragrafo 6	Articolo 30, paragrafo 1, lettera d)
	Articolo 12, paragrafo 7	–
	Articolo 12, paragrafo 8	–
	Articolo 12, paragrafo 9	Articolo 30, paragrafo 1, lettera i)
Articolo 13	Articolo 13	Articolo 31
Articolo 14		Articolo 19
Articolo 15	Articolo 14	Articolo 32
	Articolo 15	Articolo 34
Articolo 16		Articolo 35, paragrafo 2
Articolo 17	Articolo 16	Articolo 36

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB³⁸

Settore politico interessato e attività associate:
23 03 – Strumento finanziario per la protezione civile

1.3. Natura della proposta/iniziativa

- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**
- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**³⁹
- La proposta/iniziativa riguarda la **proroga di un'azione esistente**
- La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. *Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa*

La presente decisione istituisce uno meccanismo unionale di protezione civile destinato a sostenere, coordinare e integrare le attività di protezione civile degli Stati membri nell'intento di migliorare l'efficacia dei sistemi di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo

1.4.2. *Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate*

Obiettivo specifico n. 1

CONSEGUIRE UN GRADO ELEVATO DI PROTEZIONE CONTRO LE CATASTROFI PREVENENDONE O RIDUCENDONE GLI EFFETTI E PROMUOVENDO UNA CULTURA DI PREVENZIONE;

Obiettivo specifico n. 2

MIGLIORARE LO STATO DI PREPARAZIONE DELL'UNIONE IN RISPOSTA ALLE CATASTROFI;

³⁸ ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).
³⁹ A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

Obiettivo specifico n. 3

AGEVOLARE INTERVENTI DI RISPOSTA EMERGENZIALE RAPIDI E EFFICACI NEI CASI IN CUI SI PREANNUNCIANO O SI VERIFICANO CATASTROFI GRAVI.

Attività ABM/ABB interessate

23 03 – STRUMENTO FINANZIARIO PER LA PROTEZIONE CIVILE

1.4.3. *Risultati e incidenza previsti*

Specificare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi mirati.

Scopo della proposta è:

- permettere all'Unione di sostenere, coordinare e integrare le attività di protezione civile degli Stati membri avvalendosi del meccanismo unionale di protezione civile (il meccanismo) per il QFP 2014-2020, in particolare tramite:

b) misure atte a prevenire o ridurre gli effetti delle catastrofi;

c) azioni intese a migliorare lo stato di preparazione dell'Unione in risposta alle catastrofi, tra cui attività di sensibilizzazione della cittadinanza dell'UE;

a) azioni collegate a interventi di assistenza in caso di catastrofi nell'ambito del meccanismo.

La proposta assicura continuità alle attività di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi intraprese nell'ambito della decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio e finanziate dallo strumento finanziario per la protezione civile (decisione 2007/162/CE, Euratom), tra cui la creazione di un *dispositivo europeo di risposta emergenziale* in base a risorse preimpegnate degli Stati membri, la creazione di un *Centro europeo di risposta alle emergenze*, il potenziamento e la razionalizzazione delle disposizioni sul trasporto e il sostegno agli Stati membri nella messa a punto di piani nazionali di gestione dei rischi.

1.4.4. *Indicatori di risultato e di incidenza*

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

Obiettivo specifico: conseguire un grado elevato di protezione contro le catastrofi prevenendone o riducendone gli effetti e promuovendo una cultura di prevenzione;

1. numero di Stati membri che eseguono valutazioni del rischio e elaborano piani nazionali di gestione dei rischi;

2. numero e tipologia di studi e progetti intesi a migliorare le conoscenze di base;

3. introduzione di nuove tecnologie.

Obiettivo specifico: migliorare lo stato di preparazione dell'Unione in risposta alle catastrofi

1. numero di esperti qualificati e livello richiesto;

2. numero di formazioni ed esercitazioni e tipologia di corsi previsti dai programmi di formazione;

3. numero di scambi all'interno della rete di formazione UE;

4. numero e tipologia di risorse impegnate nel pool volontario (il dispositivo di risposta emergenziale);
5. numero di Stati membri che impegnano risorse nel pool volontario;
6. importi del cofinanziamento dell'Unione per l'impegno di risorse nel pool volontario;
7. numero e tipologia di carenze critiche in termini di mezzi;
8. numero e tipologia di carenze colmate con o senza il cofinanziamento dell'Unione;
9. sviluppo da parte della Commissione, con il sostegno degli Stati membri, di scenari di risposta emergenziale all'interno e al di fuori dei confini dell'Unione per l'intera gamma delle possibili catastrofi gravi;
10. sviluppo da parte della Commissione, con il sostegno degli Stati membri, di un inventario completo delle risorse disponibili negli Stati membri e analisi delle carenze.

Obiettivo specifico: agevolare interventi di risposta emergenziale rapidi e efficaci nei casi in cui si preannunciano o si verificano catastrofi gravi

1. velocità delle operazioni: tempo trascorso tra la richiesta di assistenza e l'invio di assistenza sul posto e la piena operabilità delle squadre di valutazione/coordinamento;
2. rapporto tra le risorse mobilitate nell'ambito del pool e l'ulteriore offerta di assistenza ad hoc da parte degli Stati membri;
3. tasso di bisogni prioritari urgenti soddisfatti;
4. numero e portata delle sovvenzioni e dei servizi di trasporto;
5. tempi di risposta alle singole richieste di sovvenzione/servizi e tempo totale per esperire le operazioni di finanziamento;
6. importi del cofinanziamento dell'Unione per le operazioni di trasporto (compreso il tasso medio per operazione);
7. cofinanziamento dell'Unione per il trasporto in rapporto all'importo totale dei costi di trasporto;
8. numero di sovvenzioni/servizi e importo totale del cofinanziamento dell'Unione per il trasporto concessi agli Stati membri colpiti.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

La politica di protezione civile dell'Unione si fonda sulla decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio, di durata illimitata, e sulla decisione 2007/162/CE, Euratom del Consiglio, che finanzia le azioni nell'ambito del meccanismo e scade alla fine del 2013.

Ai fini della semplificazione, queste due proposte legislative sono state inglobate in un'unica proposta per poter ulteriormente migliorare e potenziare il meccanismo unionale di protezione civile per il QFP 2014-2020.

La presente proposta si basa sui due atti legislativi che disciplinano attualmente la protezione civile e sulla comunicazione del 2010 "Potenziare la reazione europea alle catastrofi: il ruolo della protezione civile e dell'assistenza umanitaria", tenendo presente le carenze individuate dall'estesa valutazione della legislazione in materia di protezione civile effettuata per il periodo 2007-2009.

La proposta mira a sostenere azioni intese a colmare le carenze individuate dalla valutazione e consistenti principalmente nel:

- 1) sviluppare il Centro europeo di risposta alle emergenze (CERE), garantendone la capacità operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7, al servizio degli Stati membri e della Commissione ai fini del meccanismo;
- 2) permettere il passaggio da un coordinamento reattivo e ad hoc ad un sistema di protezione civile dell'Unione prepianificato, preconcordato e prevedibile;
- 3) individuare e porre rimedio alle carenze critiche del dispositivo di risposta;
- 4) migliorare il sostegno finanziario e al trasporto logistico e garantire operazioni di trasporto più efficienti in termini di costi; 5) elaborare piani nazionali di gestione dei rischi e realizzare una panoramica dei rischi in tutta l'Unione.

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea*

Il valore aggiunto UE si esplicita in termini di:

- riduzione delle perdite di vite umane e dei danni ambientali, economici e materiali;
- miglior coordinamento delle attività di protezione civile dal momento che tutte le offerte di assistenza sono inviate al centro di monitoraggio e informazione (MIC) tramite il quale vengono accettate dalle autorità dello Stato colpito;
- miglior rapporto costi-benefici dal momento che l'assistenza accettata dallo Stato colpito può unirsi a quella offerta da altri paesi tramite la procedura di trasporto;
- maggiore efficienza grazie ad un livello di preparazione più elevato e ad una politica di gestione del rischio di catastrofe più coerente;
- una risposta coerente ed efficace garantita da un dispositivo di risposta rapida che in caso di necessità presta assistenza ovunque nell'Unione e nei paesi terzi;
- maggiore visibilità degli interventi dell'Unione in risposta alle catastrofi;
- migliore uso dei pochi mezzi grazie alla condivisione di risorse finanziate dall'UE.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

La presente proposta di basa:

- sull'esperienza acquisita dal 2001 nel fronteggiare emergenze tramite il meccanismo;
- sull'esperienza acquisita dai progetti in materia di preparazione e prevenzione finanziati dal 2007 tramite inviti a presentare proposte;
- sull'esperienza acquisita nell'ambito del progetto pilota finanziato tramite un invito a presentare proposte del 2008 "Progetto pilota volto ad intensificare la cooperazione fra gli Stati membri nella lotta contro gli incendi boschivi";
- sull'esperienza acquisita dai 17 progetti e 3 appalti finanziati nell'ambito dell'invito a presentare proposte "Azione preparatoria relativa a una capacità di risposta rapida dell'UE";
- sulla risoluzione del Parlamento europeo del 4 settembre 2007 sulle catastrofi naturali;

- sulla comunicazione relativa al potenziamento delle capacità di reazione dell'Unione europea alle catastrofi (COM(2008) 130):
- sulla dichiarazione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2008 sull'allarme rapido dei cittadini in caso di emergenze gravi;
- sulla risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2008 sul potenziamento delle capacità di reazione dell'Unione europea alle catastrofi;
- sulla comunicazione "Un approccio comunitario alla prevenzione delle catastrofi naturali e di origine umana" COM(2009) 82;
- sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Potenziare la reazione europea alle catastrofi: il ruolo della protezione civile e dell'assistenza umanitaria" (COM(2010) 600 definitivo) del 26 ottobre 2010 e sulla comunicazione relativa al potenziamento delle capacità di reazione dell'Unione europea alle catastrofi (COM(2008) 130 definitivo);
- sulla valutazione dell'applicazione del meccanismo di protezione civile e dello strumento finanziario per la protezione civile per gli anni 2007-2009 (relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, (SEC(2011) 1311 definitivo)), che copre anche un'azione preparatoria relativa a una capacità di risposta rapida dell'UE, adottata a novembre 2011 (COM (2011) 696).

1.5.4. *Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

Coerenza con:

- regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario;
- il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima;
- il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea;
- il regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità.

1.6. **Durata e incidenza finanziaria**

✓ Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

Disposizioni finanziarie di durata limitata:

- ✓ dotazione di bilancio dall'1.1.2014 al 31.12.2020
- ✓ incidenza finanziaria dall'1.1.2014 al 31.12.2020 (pagamenti fino al 31.12.2022).

1.7. Modalità di gestione prevista⁴⁰

✓ **Gestione centralizzata diretta** da parte della Commissione

Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– agenzie esecutive

– organismi creati dalle Comunità⁴¹

– organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

– persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione decentrata con paesi terzi

X **Gestione congiunta** con organizzazioni internazionali (*organismi ONU*)

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

NA

⁴⁰ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

⁴¹ A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare la frequenza e le condizioni.

Le azioni e le misure che ricevono assistenza finanziaria nell'ambito della decisione verranno monitorate regolarmente.

La Commissione elabora e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

- entro il 30 giugno 2017, una relazione di valutazione intermedia;
- entro il 31 dicembre 2018, una comunicazione sul seguito dell'esecuzione della presente decisione;
- entro il 31 dicembre 2021, una relazione di valutazione ex post.

2.2. Sistema di gestione e controllo

2.2.1. Rischi individuati

Se non verranno creati nuove posti, la mancanza di personale può condurre all'impossibilità di:

- rispondere alle sfide insite nel numero crescente di operazioni di protezione civile, soprattutto alla luce del ruolo nuovo e più esteso del Centro europeo di risposta alle emergenze e delle esigenze politiche;
- sviluppare/condurre ulteriori interventi;
- introdurre/sviluppare nuovi sistemi tecnologici disponibili ininterrottamente;
- reagire adeguatamente al preannunciarsi di emergenze di protezione civile.

2.2.2. Modalità di controllo previste

Informazioni sul sistema di controllo interno

Per i progetti legislativi, un sistema di controllo interno garantisce che i fondi disponibili nell'ambito del nuovo strumento siano utilizzati in modo adeguato e in linea con la relativa normativa.

L'attuale sistema è così configurato:

1. sistema di controllo interno alla DG ECHO (3 persone) atto a verificare la conformità con le giuste procedure amministrative e con la legislazione in vigore nel settore della protezione civile. Sono utilizzati a tal fine gli standard di controllo interno;
2. revisioni contabili delle sovvenzioni e degli appalti aggiudicati nell'ambito dello strumento eseguite da revisori della DG ECHO (6 revisori);
3. valutazione delle attività da parte di partner esterni.

Gli interventi possono essere inoltre verificati da organismi esterni:

1. OLAF (casi di frodi);

2. Corte dei conti.

Il sistema attualmente in vigore è confermato. L'aumento dei fondi disponibili per lo strumento potrà consentire maggiore attenzione alla protezione civile onde controllare adeguatamente la spesa nell'ambito dello strumento.

Stima dei costi e dei benefici

Per la revisione interna, i costi previsti a fronte delle attività per i progetti legislativi ammontano a

19 000 EUR (127 000 EUR*3*0.05), nell'ipotesi in cui il 5% delle ore di lavoro disponibili venga destinato alla protezione civile.

La DG ECHO dispone attualmente di 6 revisori esterni. Nell'ipotesi in cui il 5% delle loro ore di lavoro venga destinato alle operazioni cofinanziate/finanziate dal nuovo strumento per la protezione civile, il costo della revisione esterna ammonterebbe a circa 38 000 EUR.

L'esperienza mostra che i benefici del controllo devono compensare i costi e che il controllo deve garantire un rispetto maggior delle regole. Riducendo i costi non ammissibili al cofinanziamento, le revisioni fin qui svolte hanno prodotto una diminuzione del contributo totale dell'Unione.

Una valutazione del livello previsto di rischio di non conformità

Come mostrato dalle revisioni contabili del progetto cofinanziato dall'attuale strumento, vi è il rischio che i fondi vengano impropriamente utilizzati, ragion per cui è ragionevole proporre di applicare il presente sistema alle azioni future. Tenuto conto che i fondi disponibili saranno maggiori, occorrerebbe aumentare il numero di revisori esterni.

Il livello previsto di conformità dovrebbe raggiungere il 98 % (livello di errore inferiore al 2 %).

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e di tutela in vigore o previste.

ECHO prevede di allineare ulteriormente la propria strategia antifrode alla nuova strategia della Commissione (CAFS), adottata il 24 giugno 2011, per far sì, tra le altre cose, che:

i propri controlli interni antifrode siano perfettamente in linea con il CAFS;

il proprio approccio alla gestione dei rischi sia potenziato e permetta di individuare aree di rischio e soluzioni adeguate;

i paesi terzi si avvalgano di sistemi di spesa dei fondi UE tali da permettere l'estrazione dei principali dati che potranno essere utilizzati dal sistema di gestione dei rischi di frode (ad es. doppi finanziamenti);

siano creati, ove necessario, gruppi di rete e strumenti informatici adeguati dedicati allo studio dei casi di frode nel settore.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	Diss./Non diss. (42)	di paesi EFTA ⁴³	di paesi candidati ⁴⁴	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
3	23 03 01 - La protezione civile all'interno dell'Unione	Diss.	SI	SI*	SI*	NO
3	23 01 04 02 Protezione civile — Spese di gestione amministrativa	Non diss.	SI	NO	NO	NO
4	23 03 06 Interventi di protezione civile nei paesi terzi	Diss.	SI	SI*	SI*	NO

*

La partecipazione allo strumento è aperta ai paesi candidati e ai paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia)

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

⁴² Diss. = Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti non dissociati

⁴³ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁴⁴ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	Numero	Rubrica 3 Sicurezza e cittadinanza
--	---------------	------------------------------------

DG: ECHO - Aiuti umanitari e protezione civile		2014 ⁴⁵	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 e successivi	TOTALE
• Stanziamenti operativi										
23 03 01 - La protezione civile all'interno dell'Unione	Impegni	36,4	37,4	38,4	38,4	39,4	40,4	41,4	NA	271,8
	Pagamenti	30	34	34	34	35	35	35	34,8	271,8
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁴⁶										
23 01 04 02 Spese di gestione amministrativa		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	NA	4,2

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 3 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	37	38	39	39	40	41	42	NA	276
	Pagamenti	30,6	34,6	34,6	34,6	35,6	35,6	35,6	34,8	276

⁴⁵ L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

⁴⁶ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta. AC= agente contrattuale;

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	Numero	Rubrica 4 Ruolo mondiale dell'Europa
--	---------------	--------------------------------------

DG: ECHO - Aiuti umanitari e protezione civile		2014 ⁴⁷	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 e successivi	TOTAL E
• Stanziamenti operativi										
23 03 06 Interventi di protezione civile nei paesi terzi	Impegni	32	33	33	34	34	35	36	NA	237
	Pagamenti	25	30	30	31	31	32	33	25	237

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 4 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	32	33	33	34	34	35	36		237
	Pagamenti	25	30	30	31	31	32	33	25	237

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	69	71	72	73	74	76	78	NA	513
	Pagamenti	55	64	64	65	66	67	68	64	513
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici										
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	69	71	72	73	74	76	78	NA	513
	Pagamenti	55	64	64	65	66	67	68	64	513

⁴⁷ L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	5	“Spese amministrative”
--	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
DG: ECHO - Aiuti umanitari e protezione civile									
• Risorse umane		6,902	6,902	6,902	6,902	6,902	6,902	6,902	48,314
• Altre spese amministrative		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	4,2
TOTALE ECHO - Aiuti umanitari e protezione civile		7,502	7,502	7,502	7,502	7,502	7,502	7,502	52,514
	Stanzamenti								

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 4 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	7,502	7,502	7,502	7,502	7,502	7,502	7,502	52,514
--	-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 e successivi	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	76,502	78,502	79,502	80,502	81,502	83,502	85,502	NA	565,514
	Pagamenti	62,502	71,502	71,502	72,502	73,502	74,502	75,502	64,000	565,514

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE								
	RISULTATI																	
	Tipo risultato ⁴⁸	Costo medio del risultato	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero totale di risultati	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 – Prevenzione ⁴⁹ ...																		
Numero progetti finanziati	convenzioni sovvenzione	0.3	10	3	10	3	10	3	10	3	10	3	10	3	10	3	70	21
Studi	numero contratti	0.1	5	0.5	5	0.5	5	0.5	5	0.5	5	0.5	5	0.5	5	0.5	35	3.5
Totale parziale Obiettivo specifico 1			15	3.5	15	3.5	15	3.5	15	3.5	15	3.5	15	3.5	15	3.5	105	24.5

⁴⁸ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.)

⁴⁹ Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici..."

OBIETTIVO SPECIFICO 2 – Preparazione																			
Numero progetti di preparazione finanziati (comp. formazioni e esercitazioni)	Convenzioni sovvenzione e contratti	0.5	50	25	54	27	56	28	58	29	60	30	64	32	62	31	404	202	
Sistemi allarme rapido	numero accordi amministrativi.	0.4	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	35	14	
Dispositivo risposta emergenziale	numero convenzioni sovvenzione +contratti	1	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	19	19	115	115	
Totale parziale Obiettivo specifico 2			71	43	75	45	77	46	79	47	81	48	85	50	86	52	554	331	
OBIETTIVO SPECIFICO 3 – Risposta ⁵⁰ ...																			
Invio esperti	numero contratti	0.005	200 ⁵¹	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	1400	7	

⁵⁰ Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici..."

⁵¹ Based on estimated number of 20 disasters per year and estimated average of 10 experts per disaster.

numero operazioni trasporto nell'UE	convenzione sovvenzione/contratti servizio	0.250	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	14	3.5
numero operazioni trasporto fuori UE	convenzione sovvenzione/contratti servizio	0.3	70 ⁵²	21	70	21	70	21	70	21	70	21	70	21	70	21	490	147
Totale parziale Obiettivo specifico 3			272	22.5	272	22.5	272	22.5	272	22.5	272	22.5	272	22.5	272	22.5	1904	157.5
COSTO TOTALE			358	69	362	71	364	72	366	73	368	74	372	76	373	78	2563	513

⁵² Based on estimated number of 7 flights per disaster outside EU and an estimated average of 10 disasters per year.

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	2014 ⁵³	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
--	--------------------	------	------	------	------	------	------	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	6,902	6,902	6,902	6,902	6,902	6,902	6,902	48,314
Altre spese amministrative	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	3,85
Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	7,452	7,452	7,452	7,452	7,452	7,452	7,452	52,164

Esclusa la RUBRICA 5⁵⁴ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	4,2
Totale parziale esclusa RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE	8,052	8,052	8,052	8,052	8,052	8,052	8,052	56,364
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

⁵³

L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

⁵⁴

Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta. AC= agente contrattuale;

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

3.2.3.3. La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane

- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
• Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)							
23 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	35	35	35	35	35	35	35
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)							
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)⁵⁵							
23 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)	36	36	36	36	36	36	36
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)							
XX 01 04 yy ⁵⁶	- in sede ⁵⁷						
	- nelle delegazioni						
XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE	71	71	71	71	71	71	71

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	Gestione convenzioni di sovvenzione e contratti; attuazione e follow-up del lavoro politico; supporto amministrativo.
Personale esterno	Garantire l'operatività 24 ore/7 giorni del Centro di risposta alle emergenze; lavoro

⁵⁵ AL= agente locale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); AL= agente locale; END = esperto nazionale distaccato.

⁵⁶ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

⁵⁷ Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

	necessario sul campo; supporto amministrativo.
--	--

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- ✓ La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

Nuovo quadro finanziario pluriennale 2014-2020 nella comunicazione "Un bilancio per la strategia 2020" (COM (2011) 500 definitivo)

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale⁵⁸.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Contributo paesi EFTA alla linea di bilancio 230301 + 230306 ⁵⁹	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	4,550
Pesi terzi che versano contributi per partecipare al meccanismo di protezione civile ⁶⁰	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,882
TOTALE stanziamenti cofinanziati	0,776	0,776	0,776	0,776	0,776	0,776	0,776	5,432

⁵⁸ Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

⁵⁹ In base ai contributi del 2011.

⁶⁰ In base ai contributi del 2011 (solo la Croazia).

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanzamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁶¹					inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3				
Articolo.....									

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

⁶¹ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.